

**COMUNE DI FIRENZE**  
**SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020**

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9,13 in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale per decisione del Presidente del Consiglio Luca Milani, ai sensi della normativa vigente e a norma di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020 e sulla base delle modalità straordinarie di funzionamento disposte dall'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, anche mediante trasmissione in streaming su canali pubblici, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

Assume la Presidenza Luca Milani, assistito dal Segretario Generale del Comune Giuseppe Ascione

Presenti in aula alle ore 9,00:

Bianchi Donata, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Conti Enrico, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Pampaloni Renzo, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Tani Luca

9.01 Entra Masi Lorenzo

9.02 Entra Sparavigna Laura, Gianassi Federico

9.03 Entrano Draghi Alessandro, Pastorelli Francesco

9.04 Entrano D'Ambrisi Angelo, Montelatici Antonio, Perini Letizia

9.07 Entra Cali Francesca

9.09 Entra Fratini Massimo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico

9.10 Entra Armentano Nicola

Effettuato l'appello nominale alle 9,13 risultano presenti 28 consiglieri:

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Sparavigna Laura, Tani Luca

Il Presidente, constatato il numero dei presenti dichiara valida la seduta dando inizio ai lavori.

9.17 Entra Cocollini Emanuele

**Ora:9.19**

**Verbale: 722**

**COMUNICAZIONE N.:** 2020/01283

**OGGETTO:** Comunicazione del Presidente del Consiglio comunale sullo svolgimento dei lavori della seduta odierna

**9.19: Interviene Milani Luca** comunica che alle ore 16,00 ci sarà un ricordo di Giorgio Morales da parte di Valdo Spini, Mario Primicerio e Dario Nardella.  
Inoltre comunica che alle 14,30 i lavori riprenderanno con l'esame dei Question time

**Ora: 9.21**

**Verbale: 723**

**DELIBERAZIONE N.: 2020/00066**

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017 (Vedi anche verbale n. 720 del 23.11.2020)

**Soggetto/i proponente/i:** Federico Gianassi

**Ufficio proponente:** DIREZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE E TURISMO

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 2 - Favorevole – 20/10/2020; Comm. 5 – Favorevole – 29/10/2020

**9.21: Interviene Milani Luca** ricorda che si passerà ad esaminare gli emendamenti sulla proposta di delibera

**9.22: Interviene Conti Enrico** propone un sub emendamento all'emendamento n. 1 dei consiglieri Moro Bundu e Palagi

9.23: Entra Monaco Michela

**EMENDAMENTO N. 1 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI**

**9.23: Interviene Milani Luca**

**9.23: Interviene Moro Bundu Antonella** presenta l'emendamento

**9.25: Interviene Milani Luca** la presentazione sugli ordini del giorno collegati e il relativo esame avverrà dopo la votazione della delibera

**9.25: Interviene Conti Enrico** legge il sub emendamento presentato

**9.27: Interviene Milani Luca** chiede alla consigliera se accoglie l'emendamento e agli Uffici di esprimere il parere tecnico

9.27 Entra Felleca Barbara

**9.28: Interviene Moro Bundu Antonella** accoglie il sub emendamento

**9.28: Interviene Conti Enrico**

**9.29: Interviene Milani Luca**

**9.29: Interviene Cocollini Emanuele** fa rilevare che mancano i proponenti del sub emendamento

**9.30: Interviene Milani Luca**

**9.32: Interviene Piccioli Massimiliano**

**9.35: Interviene De Siervo Lucia**, direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo, comunica che sta mettendo il parere tecnico

**9.35: Interviene Milani Luca**

**9.35: Interviene Moro Bundu Antonella**

**9.37: Interviene Milani Luca** nomina scrutatori i consiglieri Innocenti Alessandra, De Blasi Roberto, Dardano Mimma

**9.40: Interviene Milani Luca** pone in votazione l'emendamento 1 come sub emendato

COMUNICA CHE TUTTE LE VOTAZIONI AVVERRANNO PER APPELLO NOMINALE, CON L'ASSISTENZA DEI NOMINATI SCRUTATORI E CHIAMANDO PER NOME CIASCUN CONSIGLIERE AL FINE DELL'ESPRESSIONE PALESE DEL VOTO

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 25

Contrari: 0

Astenuti: 6

Non Votanti: 0

**9.43: Esito: approvato emendato**

#### **Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

#### **Astenuti**

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Draghi Alessandro, Montelatici Antonio, Tani Luca

9.43 Entra Bocci Ubaldo

EMENDAMENTO N. 2 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**9.43: Interviene Milani Luca**

**9.43: Interviene Moro Bundu Antonella**

**9.45: Interviene Milani Luca**

**9.45: Interviene De Blasi Roberto**

**9.47: Interviene Milani Luca**

**9.47: Interviene Conti Enrico**

**9.49: Interviene Milani Luca**

**9.49: Interviene Piccioli Massimiliano**

**9.51: Interviene Milani Luca**

**9.51: Interviene Palagi Dmitrij**

**9.53: Interviene Milani Luca**

**9.53: Interviene De Blasi Roberto** per dichiarazione di voto

**9.54: Interviene Milani Luca**

**9.53: Interviene Conti Enrico**

9.56: Entra Giorgetti Fabio

**9.57: Interviene Milani Luca**

**9.57: Interviene Bussolin Federico**

**9.58: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 2**

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 12

Contrari: 21

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**10.00: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

### **EMENDAMENTO N. 3 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI**

**10.01: Interviene Milani Luca**

**10.01: Interviene Moro Bundu Antonella**

**10.02: Interviene Milani Luca**

**10.02: Interviene Conti Enrico**

**10.04: Interviene Milani Luca**

**10.04: Interviene De Blasi Roberto**

**10.07: Interviene Milani Luca**

**10.07: Interviene Moro Bundu Antonella per dichiarazione di voto**

**10.08: Interviene Milani Luca**

**10.09: Interviene Conti Enrico**

**10.10: Interviene Milani Luca mette in votazione l'emendamento n. 3**

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 11

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**10.13: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

#### EMENDAMENTO N. 4 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**10.14: Interviene Milani Luca**

**10.14: Interviene Moro Bundu Antonella**

**10.16: Interviene Milani Luca**

**10.16: Interviene Conti Enrico**

**10.20: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 4**

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 11

Contrari: 22

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**10.23: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

#### EMENDAMENTO N. 5 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**10.23: Interviene Milani Luca**

**10.23: Interviene Moro Bundu Antonella**

**10.25: Interviene Milani Luca**

**10.25: Interviene Conti Enrico**

**10.27: Interviene Milani Luca**

**10.27: Interviene Moro Bundu Antonella per dichiarazione di voto**

**10.28: Interviene Milani Luca pone in votazione l'emendamento n. 5**

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 4

Contrari: 21

Astenuti: 8

Non Votanti: 0

### **10.31: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Cellai Jacopo, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

#### **Astenuti**

Bussolin Federico, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Masi Lorenzo, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

### **EMENDAMENTO N. 6 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI**

**10.31: Interviene Milani Luca**

**10.32: Interviene Moro Bundu Antonella** emendamento 6 su articolo 10

**10.32: Interviene Milani Luca** chiede l'intervento della dottoressa De Siervo in quanto l'emendamento scritto parla di articolo 12

**10.33: Interviene Moro Bundu Antonella**

**10.34: Interviene Milani Luca**

**10.34: Interviene De Siervo Lucia**

**10.34: Interviene Milani Luca** rilegge l'emendamento n. 6

**10.35: Interviene Moro Bundu Antonella** conferma che l'emendamento riguarda l'art. 10

**10.37: Interviene Milani Luca** chiede conferma per il refuso, d'accordo su art. 10

**10.38: Interviene Conti Enrico**

**10.41: Interviene Milani Luca**

**10.41: Interviene Palagi Dmitrij** propone di accogliere un eventuale sub emendamento da parte della maggioranza

**10.43: Interviene Milani Luca**

**10.43: Interviene Conti Enrico** sulla proposta del consigliere Palagi è necessaria una consultazione

**10.44: Interviene Milani Luca**

**10.44: Interviene Piccioli Massimiliano**

**10.46: Interviene Milani Luca**

**10.46: Interviene Cocollini Emanuele** presenta un sub emendamento che cassa i punti 1 e 2

**10.47: Interviene Milani Luca**

**10.47: Interviene Moro Bundu Antonella** non accoglie il sub emendamento presentato dal consigliere Cocollini

**10.48: Interviene Milani Luca** dichiara decaduto il sub emendamento del consigliere Cocollini

**10.49: Interviene Conti Enrico**

**10.51: Interviene Milani Luca**

**10.51: Interviene Moro Bundu Antonella** per dichiarazione di voto

10.52: Entra Draghi Alessandro

**10.52: Interviene Milani Luca**  
**10.52: Interviene Armentano Nicola**  
**10.56: Interviene Milani Luca**  
**10.56: Interviene Palagi Dmitrij**

10.56: Esce Dardano Mimma

**10.58: Interviene Milani Luca**  
**10.58: Interviene Conti Enrico**

**11.00: Interviene Milani Luca** sostituisce come scrutatore la consigliera Dardano Mimma con la consigliera Bonanni Patrizia e pone in votazione l'emendamento n. 6

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 10

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**11.03: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Biasi Roberto, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

### EMENDAMENTO N. 7 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**11.04: Interviene Milani Luca**

**11.04: Interviene Moro Bundu Antonella**

**11.06: Interviene Milani Luca**

**11.06: Interviene Conti Enrico**

**11.08: Interviene Milani Luca**

**11.08: Interviene Cocollini Emanuele** presenta un sub emendamento

**11.09: Interviene Milani Luca**

**11.09: Interviene Moro Bundu Antonella** accoglie il sub emendamento del consigliere Cocollini

**11.10: Interviene Milani Luca** chiede che sia dato il parere tecnico sul sub emendamento e quindi sospende la discussione sull'emendamento 7

### EMENDAMENTO N. 8 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**11.11: Interviene Milani Luca**



**11.11: Interviene Moro Bundu Antonella**

**11.14: Interviene Milani Luca** pone in votazione l'emendamento n. 8

Presenti abilitati: 29

Favorevoli: 10

Contrari: 19

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**11.17: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

### **EMENDAMENTO N. 7 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI**

**11.18: Interviene Milani Luca** si riprende l'emendamento n. 7 sub emendato al punto b dal consigliere Cocollini

**11.18: Interviene De Siervo Lucia** con il sub emendamento il parere tecnico diventa positivo

**11.20: Interviene Milani Luca**

**11.20: Interviene Conti Enrico**

**11.22: Interviene Milani Luca**

**11.22: Interviene Palagi Dmitrij**

**11.25: Interviene Milani Luca**

**11.25: Interviene Conti Enrico** chiede un chiarimento sul sub emendamento e un approfondimento tecnico

**11.27: Interviene Milani Luca**

**11.27: Interviene Cocollini Emanuele**

**11.27: Interviene Milani Luca** comunica che gli ordine del giorno collegati saranno trattati dopo l'esame della delibera successiva

**11.30: Interviene Milani Luca** nel frattempo è arrivato il parere tecnico e quindi pone in votazione l'emendamento 7 come sub emendato

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 31

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**11.17: Esito: approvato emendato**

#### **Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico,

D'Ambrisi Angelo, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

#### EMENDAMENTO N. 9 DEI CONSIGLIERI MORO BUNDU E PALAGI

**11.33: Interviene Milani Luca**

**11.33: Interviene Moro Bundu Antonella** ritira l'emendamento

#### EMENDAMENTO N. 14 DEL CONSIGLIERE DRAGHI

**11.33: Interviene Milani Luca**

**11.33: Interviene Draghi Alessandro**

**11.34: Interviene Milani Luca** pone in votazione l'emendamento n. 14

Presenti abilitati: 31

Favorevoli: 11

Contrari: 20

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**11.36: Esito: respinto**

#### **Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

#### **Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

#### EMENDAMENTO N. 15 DEI CONSIGLIERI DRAGHI E BUSSOLIN

**11.38: Interviene Milani Luca**

**11.38: Interviene Draghi Alessandro**

**11.39: Interviene Milani Luca** pone in votazione l'emendamento n. 15

Presenti abilitati: 29

Favorevoli: 8

Contrari: 19

Astenuti: 0

Non Votanti: 2

**11.42: Esito: respinto**

**Favorevoli**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Montelatici Antonio, Tani Luca

**Contrari**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giuliani M. Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

**Non Votanti**

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij

**EMENDAMENTO N. 16 DEI CONSIGLIERI DRAGHI E BUSSOLIN**

**11.42: Interviene Milani Luca**

**11.42: Interviene Draghi Alessandro** ritira l'emendamento

**EMENDAMENTO N. 17 DEI CONSIGLIERI DRAGHI E BUSSOLIN**

**11.44: Interviene Milani Luca**

**11.44: Interviene Draghi Alessandro** ritira l'emendamento 17 e l'emendamento 18

**11.45: Interviene Milani Luca** si passa alle dichiarazioni di voto sulla delibera n. 66

**11.45: Interviene Moro Bundu Antonella**

**11.46: Interviene Milani Luca**

**11.46: Interviene De Blasi Roberto**

**11.47: Interviene Milani Luca**

**11.47: Interviene Conti Enrico**

**11.49: Interviene Milani Luca**

**11.49: Interviene Piccioli Massimiliano**

**11.52: Interviene Milani Luca**

**11.52: Interviene Armentano Nicola**

**11.53: Interviene Milani Luca**

**11.53: Interviene Giorgetti Fabio**

**11.55: Interviene Milani Luca**

**11.56: Interviene Palagi Dmitrij**

**11.58: Interviene Milani Luca**

**11.58: Interviene Moro Bundu Antonella**

**11.59: Interviene Milani Luca** pone in votazione la delibera 66 come emendata dalla Giunta e dagli emendamenti nn. 1 e 7 entrambi sub emendati

12.00: Entra Dardano Mimma

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**12.02: Esito: approvato emendato**

#### **Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Rufilli Mirco, Sparavigna Laura

#### **Contrari**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

Allegato n. 1 – prop. Delib. n. 66/2020 – I stesura

Allegato n. 2 - emendamenti Giunta - accolti

Allegato n. 3 – emendamento n. 1 Moro Bundu e Palagi – I stesura

Allegato n. 4 – sub emendamento Conti – accolto; emendamento 1 sub. Emendato – approvato emendato

Allegato n. 5 – emendamento n. 2 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 6 – emendamento n. 3 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 7 – emendamento n. 4 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 8 – emendamento n. 5 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 9 – emendamento n. 6 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 10 – emendamento n. 7 Moro Bundu e Palagi – I stesura

Allegato n. 11 – emendamento n. 7 Moro Bundu e Palagi sub emendato Cocollini - approvato emendato

Allegato n. 12 – emendamento n. 8 Moro Bundu e Palagi - respinto

Allegato n. 13 – emendamento n. 9 Moro Bundu e Palagi - ritirato

Allegato n. 14 – emendamento n. 14 Draghi - respinto

Allegato n. 15 – emendamento n. 15 Draghi e Bussolin - respinto

Allegato n. 16 – emendamento n. 16 Draghi e Bussolin - ritirato

Allegato n. 17 – emendamento n. 17 Draghi e Bussolin - ritirato

Allegato n. 18 – emendamento n. 18 Draghi e Bussolin - ritirato

Allegato n. 19 – delibera n. 66 – approvata emendata



ALLEGATO N. 1  
ARGOMENTO N. 793

**Proposta di Deliberazione per il Consiglio**

**Posizione Organizzativa (P.O.) Suolo  
Pubblico e Pubblico Spettacolo.**

**Livello Superiore:** *Direzione Attività Economiche e Turismo*  
*Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi*

**Responsabile:** *Maria Francesca Lastrucci*

**Data Richiesta:** *14/02/2020*

**Numero:** *2020/00066*

**Proponente:** *Federico Gianassi*

**Altri Proponenti:**

**Estensore:** *Paola Chiti*

**Pareri Istruttori:**

**Responsabile Istruttoria:**

**Importo Totale:**

**Entrata**

Esercizio	Capitolo	Articolo	Accertamento	Sub Accert.	Importo

**Spesa**

Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno	Sub Impegno	Importo

**OGGETTO:** *Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017*

## IL CONSIGLIO

Premesso che

- l'Amministrazione allo scopo di favorire le attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo esercitate in spazi aperti al pubblico nel territorio del Comune di Firenze, anche al fine di sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte e alla riqualificazione di alcune zone della città ha disciplinato l'esercizio delle arti di strada con il "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10/07/2017;
- lo scopo del Regolamento era quello di valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del Comune di Firenze ospitale verso le stesse da esercitate in spazi aperti al pubblico del territorio comunale pur individuandone vincoli e limiti;
- il suddetto Regolamento si proponeva altresì di realizzare alcuni principi condivisi mediante il confronto con le Associazioni di categoria quali: la rotazione degli artisti sulle diverse postazioni, la possibilità di rilasciare titoli temporanei di concessione temporaneo al fine di accogliere anche gli artisti che non abbiano partecipato al bando, individuando al tal fine specifiche misure;

Rilevato che pur mantenendo validi i principi già affermati e le misure adottate, si rende necessario provvedere ad alcune limitate modifiche al "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" in quanto dall'applicazione di talune disposizioni si sono evidenziate delle criticità:

- la previsione di un periodo di validità biennale delle graduatorie e delle concessioni è risultata essere troppo breve e pertanto limitativa delle attività sia delle espressioni artistiche che dei mestieri artistici di strada non garantendo una continuità lavorativa;
- il requisito richiesto con riferimento per tutte le categorie di attività delle Arti di Strada di "*non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time*", è da ritenersi applicabile esclusivamente ai mestieri artistici di strada e non alle espressioni artistiche poiché queste ultime sono svolte per una durata di tempo limitato senza un corrispettivo predeterminato e con la sola possibilità di raccogliere eventuali offerte libere;
- prevedere una puntuale disciplina della decadenza in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle arti di strada;
- prevedere agevolazioni e semplificazioni per le postazioni temporanee fuori dall'area Unesco;

Preso atto altresì delle osservazioni fornite dalle Associazioni di categoria e degli incontri tenutisi con l'Amministrazione, ultimo dei quali il 24 febbraio ultimo scorso, con cui sono state evidenziate alcune delle questioni di cui sopra;

Verificata pertanto l'opportunità di apportare nello specifico alcune modifiche al Regolamento succitato prevedendo:

- una validità quadriennale anziché biennale delle graduatorie e delle assegnazioni;
- che il requisito previsto dall'art. 8 del Regolamento, comma 1 - quarto punto, di "*non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time*" debba essere previsto esclusivamente per l'accesso al titolo quadriennale di mestiere artistico di strada;
- che l'attività delle arti di strada esercitata in violazione delle norme del regolamento comporti la decadenza della concessione e dalla graduatoria;
- definire politiche di agevolazione e semplificazione per le postazioni temporanee fuori dell'area Unesco;

Rilevato altresì di prendere atto della richiesta dell'Amministrazione dello Stato che il requisito previsto dall'art. 8 del Regolamento, comma 1 - terzo punto, di essere in regola con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività, debba intendersi riferito oltre che al regolare pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, anche del canone dovuto per le occupazioni sul suolo demaniale dello Stato;

Ritenuto quindi di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" come sopra evidenziate;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza di provvedere alla successiva approvazione dei conseguenti bandi e avvisi pubblici, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**DELIBERA**

1. di approvare le modifiche al "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" come riportate nel testo coordinato allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





Proposta di Deliberazione

**Posizione Organizzativa (P.O.) Suolo  
Pubblico e Pubblico Spettacolo.**

*Livello Superiore:* Direzione Attività Economiche e Turismo  
Servizio Commercio aree pubbliche, Occupazione suolo pubblico e Taxi

*Responsabile:* Maria Francesca Lastrucci

*Data Richiesta:* 14/02/2020

*Numero Proposta:* 2020/00066

*Relatore:* Federico Gianassi

*Altri Proponenti:*

*Estensore:* Paola Chiti

*Pareri Istruttori:*

**OGGETTO:** Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017

<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tipo</i>	<i>Annotazioni</i>
1	ALLEGATO A) SCHEMA MODIFICHE	Generico	
2	ALLEGATO B) TESTO DEL REGOLAMENTO	Integrante	

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b> <b>SOGGETTI DESTINATARI</b></p> <p>Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicato all'art. 3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 3-2</b> <b>DEFINIZIONI</b></p> <p>1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.</p> <p>2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.</p> <p>3. Sono considerati "mestieri artistici di strada" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.</p> <p>4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b> <b>DEFINIZIONI</b></p> <p>1. Sono considerate "arti di strada" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.</p> <p>2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.</p> <p>3. Sono considerati "mestieri artistici di strada" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2 3</b> <b>SOGGETTI DESTINATARI</b></p> <p>Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicate all'art. 3.</p>

<p>4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 3.</p> <p>2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;</li> <li>b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;</li> <li>c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;</li> <li>d) le attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 3, 2.</p> <p>2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;</li> <li>b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;</li> <li>c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;</li> <li>d) le attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 AREE DISPONIBILI</b></p> <p>1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo" (così come disciplinato al successivo art. 6), garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione biennale ed a quelle esercitate con concessione temporanea.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;</li> <li>b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;</li> <li>c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 2;</li> <li>d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 3;</li> <li>e) "aree di speciale interesse pubblico", che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti.</li> </ul> <p>4. L'area di massima occupazione di ciascuna postazione è di mq. 2,00, con esclusione di quelle destinate all'attività di</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 AREE DISPONIBILI</b></p> <p>1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo" (così come disciplinate al successivo art. 6), garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione biennale quadriennale e quelle esercitate con concessione temporanea.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;</li> <li>b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;</li> <li>c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 2;</li> <li>d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 3;</li> <li>e) "aree di speciale interesse pubblico"; aree che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti.</li> </ul> <p>4. L'area di massima occupazione di ciascuna postazione è di mq. 2,00, con esclusione di quelle destinate all'attività di</p>

<p>"madonnaro" per le quali non deve essere inferiore a mq. 5, e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività; per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00; il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</p> <p>5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.</p> <p>6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, la Giunta comunale - con proposta di delibera per il Consiglio Comunale da approvarsi contestualmente al prossimo bilancio di previsione - stabilirà per le suddette postazioni l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.</p>	<p><del>"madonnaro" per le quali non deve essere inferiore a mq. 5, e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività; per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00; il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</del></p> <p>4 . L'area di massima occupazione per ciascuna postazione è di mq. 2,00, comprensiva dello spazio per gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. Per le aree destinate all'attività di "madonnaro" l'occupazione non deve essere inferiore a mq. 5. Per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00. Il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</p> <p>5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.</p> <p>6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, la Giunta comunale - con proposta di delibera per il Consiglio Comunale da approvarsi contestualmente al prossimo bilancio di previsione - stabilirà per le suddette postazioni l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico: saranno definite politiche di agevolazione e semplificazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>TITOLO CONCESSORIO</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata biennale o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.</p> <p>2. Le concessioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.</p> <p>3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.</p> <p>4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione tramite e-mail 5 giorni prima dell'esibizione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>TITOLO CONCESSORIO</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata biennale quadriennale o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.</p> <p>2. Le concessioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.</p> <p>3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.</p> <p>4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione tramite e-mail, secondo le modalità indicate nel bando, almeno 5 giorni prima dell'esibizione.</p>

<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI</u></b></p> <p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI BIENNALI</p> <p>1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con 2 appositi e distinti bandi per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", "attività ordinaria mestieri artistici di strada".</p> <p>2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada - ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.</p> <p>3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità biennale.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI</u></b></p> <p style="text-align: center;">ART. 7</p> <p style="text-align: center;">MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI BIENNALI QUADRIENNALI</p> <p>1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con <del>2</del> <del>appositi e distinti bandi</del> bando per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", e bando per "attività ordinaria mestieri artistici di strada".</p> <p>2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada - ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.</p> <p>3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità biennale quadriennale</p>
<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO BIENNALE</p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo biennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività;</li> <li>- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</li> <li>- non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.</li> </ul> <p>2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel</p>	<p style="text-align: center;">ART. 8</p> <p style="text-align: center;">REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO BIENNALE QUADRIENNALE</p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo <del>biennale</del> quadriennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, <del>nonché con il versamento del canone dovuto per lo</del> <del>svolgimento dell'attività</del> nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale</li> <li>- <del>non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</del></li> <li>- non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.</li> </ul> <p>Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</li> </ul> <p>2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel</p>

<p>periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.</p> <p>3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando.</p>	<p>periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.</p> <p>3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</b></p> <p>1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione biennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel biennio stesso;</li> <li>b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione;</li> <li>c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.</li> </ol> <p>L'anzianità viene accertata d'ufficio.</p> <p>2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</b></p> <p>1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione biennale quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel biennio stesso;</li> <li>b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione;</li> <li>c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.</li> </ol> <p>L'anzianità viene accertata d'ufficio.</p> <p>2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMMISSIONE ESAMINATRICE</b></p> <p>1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, sentito il Coordinatore di Area, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b></p> <p style="text-align: center;"><b>COMMISSIONE ESAMINATRICE</b></p> <p>1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, sentito il Coordinatore di Area, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</b></p> <p>1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, con apposita determinazione dirigenziale procede all'assegnazione delle postazioni individuate dalla</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</b></p> <p>1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, con apposita determinazione dirigenziale procede all'assegnazione delle postazioni individuate dalla</p>

Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:

- Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.
- Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.

2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.

3. Le postazioni individuate dalla Giunta Comunale per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciari.

Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;

6. La concessione di suolo pubblico ha validità biennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le concessioni rilasciate nel corso del biennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.

8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.

Giunta—con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:

- Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.
- Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.

2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.

3. Le postazioni individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciari.

5. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;

6. La concessione di suolo pubblico ha validità biennale quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le concessioni rilasciate nel corso del biennio quadriennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.

8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.

## ART. 12

**ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "BIENNALE"**

1. Lo svolgimento dell'attività a carattere "biennale" per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, in linea con le finalità del Regolamento, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).

2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.

3. Nello svolgimento dell'attività a carattere "biennale" di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà avere al massimo due turni alla settimana

## ART. 12

**ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "BIENNALE" "QUADRIENNALE"**

1. Lo svolgimento dell'attività con concessione a-carattere "biennale" quadriennale per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, in linea con le finalità del Regolamento, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).

2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.

3. Nello svolgimento dell'attività con concessione a-carattere "biennale" quadriennale di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà avere al massimo due turni alla settimana

## ART. 13

**REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO "CONCESSORIO TEMPORANEO"**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" a carattere "temporaneo", deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo biennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la

## ART. 13

**REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" a-carattere "temporaneo", con concessione "temporanea" deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo biennale quadriennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la



<p>richiesta di assegnazione della postazione prescelta.</p>	<p>richiesta di assegnazione della postazione prescelta.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p style="text-align: center;">MISURE INTERDITTIVE</p> <p>1. Nel caso in cui si esercitino abusivamente le arti di strada, svolte quindi in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno due volte nello stesso anno, non si potrà accedere alla procedura di autorizzazione per 30 gg dalla data dell'ultima contestazione. Qualora l'autore delle violazioni sia in possesso di concessione/autorizzazione questa sarà sospesa per 10 gg .</p> <p>2. Per la sola attività dei mestieri artistici di strada, nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall'art. 14 lett. a), c), t), u) e v), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all'intero biennio di riferimento e l'esclusione dalla graduatoria relativa al biennio successivo.</p>	<p style="text-align: center;">ART. 17</p> <p style="text-align: center;">MISURE INTERDITTIVE DECADENZA</p> <p>1. <del>Nel caso in cui si esercitino abusivamente le arti di strada, svolte quindi in</del> L'attività delle arti di strada esercitata in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno <del>due</del> tre volte nello stesso anno solare, comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio di riferimento. <del>non si potrà accedere alla procedura di autorizzazione per 30 gg dalla data dell'ultima contestazione. Qualora l'autore delle violazioni sia in possesso di concessione/autorizzazione questa sarà sospesa per 10 gg .</del></p> <p>2. Per la sola attività dei mestieri artistici di strada, nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art. 14 lett. a), e), t), u) e v), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all'intero biennio quadriennio di riferimento e l'esclusione dalla graduatoria relativa al biennio quadriennio successivo.</p>

## COMUNE DI FIRENZE

### REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA

Indice:

#### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 - AREE DISPONIBILI
- ART. 6 - TITOLO CONCESSORIO

#### TITOLO II - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

- ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI
- ART. 8 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE
- ART. 9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
- ART. 11 - ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
- ART. 12 - ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE QUADRIENNALE
- ART. 13 - REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

#### TITOLO III - CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA

- ART. 14 - CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA
- ART. 15 - CONTROLLI
- ART. 16 - SANZIONI
- ART. 17 - MISURE INTERDITTIVE
- ART. 18 - NORME TRANSITORIE
- ART. 19 - NORMA FINALE
- ART. 20 - ABROGAZIONI

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Firenze.
2. Il Comune di Firenze, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, ed assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici.
3. Scopo del presente Regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del Comune di Firenze ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, esercitate in spazi aperti al pubblico del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

Il Comune di Firenze intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

### ART. 2

#### DEFINIZIONI

1. Sono considerate **"arti di strada"** le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Sono considerate **"espressioni artistiche di strada"** tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere.  
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.
3. Sono considerati **"mestieri artistici di strada"** le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.
4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

### ART. 3

#### SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada.

ART. 4  
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:
  - a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;
  - b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;
  - c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;
  - d) le attività di artigianato e tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.

ART. 5  
AREE DISPONIBILI

1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle postazioni, con le rispettive fasce orarie, individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.
2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo", garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione quadriennale e quelle esercitate con concessione temporanea.
3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:
  - a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche;
  - b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;
  - c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 2;
  - d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 3;
  - e) "aree di speciale interesse pubblico"; aree che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni.
4. L'area di massima occupazione per ciascuna postazione è di mq. 2,00, comprensiva dello spazio per gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. Per le aree destinate all'attività di "madonnaro" l'occupazione non deve essere inferiore a mq. 5. Per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00. Il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.
5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.
6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, saranno definite politiche di agevolazione e semplificazione.

**ART. 6**  
**TITOLO CONCESSORIO**

1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata quadriennale o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.
2. Le concessioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.
3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.
4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel bando, almeno 5 giorni prima dell'esibizione.

**TITOLO II**  
**REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI**

**ART. 7**

**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI**

1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con bando per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", e bando per "attività ordinaria mestieri artistici di strada".
2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada – ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.
3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità quadriennale.

**ART. 8**

**REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo quadriennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:
  - aver raggiunto la maggiore età;
  - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
  - essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
  - non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.

Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":

- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;

2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina

la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.

4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando

#### ART. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel quadriennio stesso;
- b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione;
- c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.

L'anzianità viene accertata d'ufficio.

2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.

#### ART. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.

#### ART. 11 ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, procede all'assegnazione delle postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:

- Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.
- Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.

2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.

3. Le postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.

4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal

ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciatari.

5. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;

6. La concessione di suolo pubblico ha validità quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le concessioni rilasciate nel corso del quadriennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.

8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.

## ART. 12

### ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "QUADRIENNALE"

1. Lo svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).

2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.

3. Nello svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà avere al massimo due turni alla settimana

## ART. 13

### REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" con concessione "temporanea", deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo quadriennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.

**TITOLO III**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA**

Art. 14

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA

- a) L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle località, postazioni e con gli orari e stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- b) L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti.
- c) Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione, né dovrà essere sparso sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
- d) Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali.
- e) Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ed utilizzato da altra persona, né a titolo gratuito, né oneroso.
- f) Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.
- g) L'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
- h) L'atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
- i) L'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.
- j) In concomitanza di altre manifestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo di specifiche postazioni, dandone comunicazione ai soggetti che ivi dovrebbero operare in base al meccanismo di turnazione o di concessione.
- k) Nello svolgimento dell'attività dovranno essere usati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-floro-carburi) garantiti dalla certificazione di qualità totale e con pigmenti senza metalli pesanti e comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-sanitaria vigente.
- l) Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili).
- m) Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- n) Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.
- o) E' vietato l'esercizio del commercio ambulante.
- p) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità.
- q) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, ove è previsto l'utilizzo della musica, dovranno comunque essere rispettati il riposo e la quiete pubblica e in particolare non dovranno essere superati i limiti di zona previsti dalla vigente normativa comunale in materia di inquinamento acustico.
- r) Nell'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada, l'artista non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
- s) Nell'esercizio dell'attività di "madonnaro", devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.
- t) Nell'esercizio dell'attività di mestiere artistico di strada, dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore concessionario.



- u) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di opere derivanti da incisioni, acquaforte ecc., che non derivino da procedimenti meccanici e fotomeccanici, litografici computerizzate e similari in tiratura limitata a 100 esemplari comprensivi di numeri romani, arabi e prove d'autore, in solo colore/i di stampa. Tali opere dovranno inoltre essere numerate e firmate dall'operatore concessionario. Le relative lastre dovranno essere biffate e sempre ostensibili agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Ogni opera esposta o commercializzata dovrà essere corredata da autentica del titolare della concessione che indichi la tecnica (es. acquerello, acquerello su matita, acquerello su china ecc.) nonché da firma autografa. Di tali adempimenti l'operatore concessionario dovrà rendere apposita dichiarazione che dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso.
- v) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:
- Logo del Comune di Firenze
  - la dizione nelle seguenti lingue (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese, russo) "PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA, SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE".
  - Numero di concessione
  - Postazione assegnata
  - Periodo di validità della concessione
- w) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, con esclusione dell'attività di cui al punto v), l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:
- Logo del Comune di Firenze
  - Numero di concessione e carattere della medesima
  - Tipologia di attività consentita
  - Griglia di rotazione con postazione e orari assegnati
  - Periodo di validità della concessione

## ART. 15 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

## ART. 16 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

## ART. 17 DECADENZA

1. L'attività delle arti di strada esercitata in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno tre volte nello stesso anno solare, comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio di riferimento.
2. Per la sola attività dei mestieri artistici di strada, nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'art.

14 lett. a), e), t), u) e v), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all'intero quadriennio di riferimento e l'esclusione dalla graduatoria relativa al quadriennio successivo.

ART. 18  
NORME TRANSITORIE

Le assegnazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla conclusione dei procedimenti di assegnazione.

ART. 19  
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale e al Regolamento Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) del Comune di Firenze.

ART. 20  
ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con le prescrizioni del presente atto.

## EMENDAMENTO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero proposta 2020/00066

**“Modifiche al Regolamento per l’esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017”**

All'Art. 6 comma 2 del Regolamento in approvazione per mero errore materiale si propone di :

- cassare l’inciso “espressioni artistiche” e sostituirlo con “arti”

Testo attuale ART. 6 comma 2

*2. Le concessioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.*

Testo corretto ART. 6 comma 2

2. Le concessioni di suolo pubblico per le ~~espressioni artistiche~~ arti di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.

In quanto le concessioni a carattere temporaneo sono rilasciate indistintamente per le arti di strada e non solo per le espressioni artistiche di strada.

Parere di regolarità tecnica / contabile  
Ex art. 49 DLgs: 267/2000  
**POSITIVO**

OGGETTO: EMENDAMENTO 1 ALLA PROPOSTA DIDELIBERAZIONE N. 00066/2020 - Le sanzioni devono essere progressive e proporzionate

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
UFFICIO DEL SINDACO COMUNALE

RICEVUTO DA MORO BUNDU PALA  
IL 29.10.2020 H. 20.46

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

L'Allegato A, articolo 17, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

ART. 17

*MISURE INTERDITTIVE*

DECADENZA

1. ~~Nel caso in cui si esercitino abusivamente le arti di strada, svolte quindi in~~ L'attività delle arti di strada esercitata in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno tre volte nello stesso anno solare, comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio di riferimento, non si potrà accedere alla procedura di autorizzazione per 30 gg dalla data dell'ultima contestazione. ~~Qualora l'autore delle violazioni sia in possesso di concessione/autorizzazione questa sarà sospesa per 10 gg.~~

Sia emendato come segue:

" ART. 17

SOSPENSIONE

Quando a chi eserciti arti di strada vengono contestate tre violazioni al presente Regolamento nel corso di un solo anno solare, oltre alle sanzioni previste dall'Art.16, alla terza violazione viene

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

comminata anche la sanzione accessoria della sospensione dell'attività concessionata per giorni 30.

La Consigliera e il Consigliere

Parere di regolarità tecnica  
positivo ex Art.49 D. Legs.  
267/2000




# SUBEMEND. AD EMEND. 1 DELIB. 66

Proponente Enrico Conti

"Quando a chi eserciti arti di strada vengono contestate tre violazioni al presente Regolamento nel corso di uno stesso anno solare, oltre alle sanzioni previste dall'Art.16, viene comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività concessionata per mesi 4 e, qualora nello stesso anno solare vengano contestate ulteriori 2 violazioni, quest'ultima fattispecie comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio."

PARERE DI REGOLARITA TECNICA POSITIVO

ALLEGATO N. 4  
ARGOMENTO N. 723

  
DE SIERVO  
LUCIA  
30.11.2020  
08:38:02 UTC

2,

OGGETTO: EMENDAMENTO' ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 - Rimaniamo con la concessione biennale

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU, DMITRIJ PALAGI  
IL 28.10.2020 H. 20,46

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

Che l'Allegato A, Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, sia emendato, là dove recita "quadriennale" e "quadriennio" (con riferimento alla durata della concessione), con "biennale" e "biennio"

Si dà sin d'ora mandato agli Uffici di coordinare il testo come emendato, anche ove altro necessario.

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARFI.  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n.  
267/2000

DATA

FIRMA

Parere di regolarità tecnica  
ex art 49 d.lgs 267/2000

 positivo

OGGETTO: EMENDAMENTO 3 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 — assenze  
giustificate COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Proponenti:

RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU, PALAGI

IL 29.10.2020 H. 20.46

Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

All'Allegato A, nel testo con le proposte di modifica, sia aggiunto l'Articolo 12 bis, che reciti:

“  
l/ titolare di concessione può partecipare a fiere, eventi e manifestazioni artistiche dove siano presenti le arti di strada e che si svolgano in altri comuni italiani o paesi stranieri, purché ciò avvenga per eventi singoli (anche se subordinatamente al godimento di titoli concessori temporanei) e non sia in contrasto con quanto stabilito all'Articolo 8.

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art.49 D. L. s. n. 2

DATA

FIRMA

Parere di regolarità tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

positivo,

ma già previsto dalla norma in votazione

OGGETTO: EMENDAMENTO 4 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 - Precedenza a chi vive solo di arte di strada N. 4 COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA MARA BUNDU, PALA  
IL 29.10.2020 H. 20.46

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

L'Allegato A, articolo 8, comma 1, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

"ART. 8  
REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO ~~BIENNALE~~ QUADRIENNALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo quadriennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:

- aver raggiunto la maggiore età; - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno; - essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, ~~nonché con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività~~ nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale  
~~non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full-time;~~
- non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.

Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":

- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;

Sia emendato come segue:

' ART. 8  
REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo quadriennale per l'attività di Arti di strada deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti essenziali:

- avere già raggiunto la maggiore età; - essere o cittadino italiano, o cittadino comunitario, o straniero extracomunitario munito o di permesso o carta di soggiorno;



.. essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/od occupazione di aree di proprietà demaniale; .. non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con contratto a tempo pieno; .. non essere in possesso di altro titolo concessorio per le Arti di strada, in altro Comune italiano o Paese straniero, salvo quanto stabilito all'Articolo 12 bis. »

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

**PARERE DI REGOLARIW  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000**

---

Parere di regolarità tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

positivo

DE CRISTOFORO LINDA  
CAVALIERE DI  
MERITO DI 1° GRADO  
IN DATA 12/02/2010



OGGETTO: EMENDAMENTO 5 ALLA PROPOSTA DIDELIBERAZIONE N. 00066/2020 - quando si diventa artisti storici COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CA Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU PALA  
IL 29.10.2020 H. 20.46

L'Allegato A, Art. 12, comma 2, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

ART. 12

ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE  
DI STRADA A CARATTERE "BIENNALE QUADRIENNALE"

1. (omissis);
2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità;
3. (omissis);"

Sia emendato come segue:

" ART. 12

ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE  
DI STRADA A CARATTERE QUADRIENNALE

1. (omissis, invariato);
2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità. La "storicità" sulla postazione rimane ascritta all'artista titolare quando allo stesso venga meno la disponibilità della postazione originaria;
3. (omissis, invariato);"

La Consigliera e il Consigliere  
Antonella Bundu  
Dmitrij Palagi

Parere di regolarità tecnica ex art 49 d.lgs 267/2000

negativa non se ne capisce l'applicabilità pratica

OGGETTO: EMENDAMENTO 6 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 - chi giudica l'artista

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi RICEVUTO IL 29.

COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DA YORO BUNDU, PALA  
/vo. 2020 n. 2046

L'Allegato A, Art. 10, comma 1, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

ART. 12

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, ~~sentito il Coordinatore di Area~~, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame. «

Sia emendato ed integrato come segue:

ART. 12

COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie, una per ogni arte di strada;
2. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà fare parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame e un esperto designato da un'istituzione artistica pubblica»;
3. La performance richiesta all'artista deve poter accertarne comunque la paternità se non realizzata contestualmente. «

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

**PARERE REGOLARIW**

TECNICA/CONTABILE ex Art.  
49 D. n. 267/2000

---

DATA

Parere di regolarità tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

positivo, interpretando che si stia parlando dell'articolo 12



SE SIERVO LUCIA  
COMUNE DI  
FONZOSILVANO  
10.10.2020 18:14:09 UTC

OGGETTO: EMENDAMENTO 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 - val più 1a pratica che la grammatica

N.7 COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU PALAGI  
29.10.2020 H. 20.46

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

L'Allegato A, articolo 9, comma 1, alinea b), che recita, nel testo con le proposte di modifica:

" ART. 9

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione *biennale* quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) (omissis) b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione; c) (omissis)

Sia emendato come segue:

! ART. 9

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione *bireprfèa-Jre* quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) (omissis, invariato);
- b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione e che dovrà documentare il percorso artistico realizzato, a prescindere dal titolo di studio;
- c) (omissis, invariato).

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE ex  
Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

Parere di regolarità  
tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

negativo, non si può  
prescindere dai titoli nella  
valutazione di un CV oltre ben  
inteso alle esperienze

REGIONE LIGURIA  
COMITATO  
REGIONALE DI INGEGNERIA  
E ARCHITETTURA



EMEND. 7 SUBEMENDATO

OGGETTO: EMENDAMENTO 7 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 - val più 1a pratica che la grammatica

N.7 COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA ITALIA BUNDU, PALA  
IL 29.10.2020 N. 20.46

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

L'Allegato A, articolo 9, comma 1, alinea b), che recita, nel testo con le proposte di modifica:

" ART. 9

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione *biennale* quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) (omissis) b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione; c) (omissis)

Sia emendato come segue:

.ART. 9

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) (omissis, invariato);
- b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione e che dovrà documentare il percorso artistico realizzato;
- c) (omissis, invariato). //

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE ex  
Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

DATA

Parere di regolarità  
tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

POSITIVO



DE SIERVO  
LUCIA  
30.11.2020  
10:29:09 UTC



OGGETTO: EMENDAMENTO 8 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 -Rotazione per la concessioni temporanee

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO

RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDO, PALA

il 23.10.2020 n. 2046

COMUNALE Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

L'Allegato A, articolo 13, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

#### ART. 13

#### REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" a carattere "temporaneo" con concessione "temporanea" deve:

- aver raggiunto la maggiore età; - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno; - non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistiche di strada o di mestiere artistico di strada con titolo biennale e quadriennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.

Sia emendato come segue:

#### ART. 13

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" con concessione "temporanea" deve:

- aver raggiunto la maggiore età; - essere o cittadino italiano, o cittadino comunitario, o straniero extracomunitario munito o di permesso o carta di soggiorno; - non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistiche di strada o di mestiere artistico di strada con titolo quadriennale rilasciato da Comune di Firenze;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.
  
3. Il titolo concessorio temporaneo non è rinnovabile nel medesimo anno solare. »

La Consigliera e il Consigliere

Antonella Bundu

Dmitrij Palagi

PARERE      REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D.      n. 267/2000

---

DATA

Parere di regolarità tecnica  
ex art 49 d.lgs 267/2000 positivo,  
ma si segnala che coloro che esercitano temporaneamente  
normalmente hanno bisogno della possibilità  
di avere più periodi in anno



DE STERVO LUCIA  
COMUNE DI  
FIRENZE/01307110404  
30.10.2020 18:15:15  
UTC

OGGETTO: EMENDAMENTO 9 ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 00066/2020 – Se la concessione è quadriennale vale per 1461 giorni

Proponenti: Antonella Bundu, Dmitrij Palagi

(R) COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA ANTONELLA BUNDU PALAGI  
IL 29.10.2020 H. 20,46

RICEVUTO DA

L'Allegato A, articolo 11, comma 6, che recita, nel testo con le proposte di modifica:

ART. 11

ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

6. La concessione di suolo pubblico ha validità bie-Rt%71e quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Sia emendato come segue:

ART. 11

ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

6. La concessione di suolo pubblico ha validità quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1<sup>o</sup> gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di concessione.

La Consigliera e il Consigliere

PARERE REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE

Antonella Bundu

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

Dmitrij Palagi

DATA

Parere di regolarità tecnica ex art 49 d.lgs 267/2000 negativo,  
poiché per le regole del suolo pubblico le concessioni vengono calcolate annualmente

ALLEGATO N. 14  
ARGOMENTO N. 723

## EMENDAMENTO

1

N.14 COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA . bCAQ<sup>4</sup>FU<sup>k</sup>

.....8n...4à.QB

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

TIPO emendamento: SOSTITUTIVO

Collegato a: proposta di delibera numero 66/2020 "Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017"

Oggetto: no alla durata quadriennale del bando

Data: 29 Ottobre

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera numero 66/2020;

CONSIDERATO eccessivamente lunga la durata di 4 anni del bando;

RITENUTO la durata attuale consona alle richieste degli affisti di strada;

### SI EMENDA

L'allgato A della proposta delibera:

- nell'art. 5 c.2 • nell'art 6 c. 1 •
- nell'art 7 nel titolo e nel c.3 •
- nell'art 8 nel titolo e nel c. 1 •
- nell'art 9 c. I e punto a) • nell'art
- 11 c. 6 e c. 7 • nell'art 12 nel
- titolo e nel c.3 • nell'art 13 c. I

(punto terzo) • nell'art 17 c. 1 e  
c.2

SI SOSTITUISCONO  
le parole

QUADRIENNIO con BIENNIO

QUADRIENNALI con BIENNALI

ove presenti

Firenze, 29/10/2020

PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA/CONTABILE  
ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

DATA

FIRMA

Parere di regolarità tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

positivo

  
DE SIERVO LUCIA  
COMUNE DI  
FIRENZE/0130718484  
30.10.2020 18:18:53  
UTC

ALLEGATO N. 15  
ARGOMENTO N. 723

## EMENDAMENTO co. B

2

J.15. COMUNE DI FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA DRAGHI BOSTONI  
L. 20.10.20 h.7.43

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

Tipo emendamento: SOSTITUTIVO

Collegato a: proposta di delibera numero 66/2020 "Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017"

Oggetto: titolo concessorio in altro comune fino a 3 mesi

Data: 29 Ottobre 2020

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera numero 66/2020;

RITENUTO consono innalzare fino a tre mesi la possibilità di avere un titolo concessorio in un altro comune italiano o straniero come requisito per ottenere la concessione del suolo pubblico per l'attività di arti di strada;

### SI EMENDA

L'alligato A della proposta delibera:

- all'art 8 c. punto 5

non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.

## SI SOSTITUISCE

non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 90 giorni; dei quali oltre 30 giorni nel periodo estivo

Firenze, 29/10/2020

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/CONTABILE

ex Art. 49 D. Lgs. n. 267/2000

---

DATA

FIRMA

Parere di regolarità tecnica

ex art 49 d.lgs 267/2000

positivo

Stampa  
2020/10/29



## EMENDAMENTO

3

N.16 COMUNE DI FIRENZE  
INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
RICEVUTO DA DRAGHI BOSSOLI  
L. 30.10.20 h 7.43

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

TIPO emendamento: AGGIUNTIVO

Collegato a: proposta di delibera numero 66/2020 "Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017"

Oggetto: formulazione graduatoria, specifiche e punteggi

Data: 29 Ottobre 2020

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera numero 66/2020;

CONSIDERATO che i fattori atti alla formulazione delle graduatorie devono essere indicati nel regolamento e che i titoli e ogni altro elemento di valutazione presente nel Cv devono essere almeno una prima volta consegnati in originale;

### SI EMENDA

L'allgato A della proposta delibera:

- all'art 9 c. I punto a) e b)
  - a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico;
  - b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione;
  - c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà



essere allegata all'istanza di partecipazione.

#### SI AGGIUNGE E SOSTITUISCE INTEGRALMENTE

a) Dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'insefimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel biennio stesso; attribuendo ad essi fino ad un massimo di 50 punti

b) Del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione; il cui punteggio si otterrà sommando il valore del titolo più rilevante, al valore dell'Anzianità di arte di strada certificata e al valore per meriti artistici determinati dalla tabella seguente:

1. titoli generici corsi vari (non diploma stato) 3 punti  
liceo/istituto (diploma stato) 6 punti università, laurea 9 punti dottorato, ecc. 12 punti  
2. titoli artistici corsi vari (diploma generico in discipline artistiche 6 punti liceo artistico / istituto d'arte (diploma di stato) 12 punti università, laurea 18 punti dottorato, ecc. 24 punti

3. Per Anzianità Alte di strada da oltre 6 mesi a 10 anni: 3 punti da oltre 10 a 20 anni 6 punti da oltre 20 a 30 anni e oltre 9 punti

4. Attività artistiche fino a 2 punti

Di ogni singolo elemento di valutazione dovrà essere presentata almeno una volta copia autenticata.

c) Della proposta artistica, consistente in una prova pratica a tempo dove ogni partecipante al bando realizzerà la propria proposta artistica in presenza della commissione giudicante. Il punteggio massimo attribuibile è di 15 punti.

#### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/CONTABILE


29/10/2020 ex Art. 49 D. n. 267/2000

Firenze,

---

DATA

Parere di regolarità tecnica ex art 49 d.lgs 267/2000 negativo, poiché nel regolamento si dettano i principi ed i criteri, non i punteggi che peraltro saranno oggetto di specifica delibera di giunta



DE SIBRVO LUCIA  
COMUNE DI  
FRANZE/DI/2071/10484  
30.10.2020 18:20:02 UTC

EMENDAMENTO

D. 17 (A)iviùNe: Lit PIREA  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 4  
RICEVUTO DA DRAGHI, BUSSOLA  
IL 30.10.20 h 7.43

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

TIPO emendamento: AGGIUNTIVO

Collegato a: proposta di delibera numero 66/2020 "Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Alti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017"

Oggetto: vietata la richiesta della stesso postazione per mesi consecutivi

Data: 29 Ottobre 2020

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera numero 66/2020;

RITENUTO fondamentale rivalutare le concessioni temporanee e stabilirne un equilibrio

SI EMENDA

L'allegato A della proposta delibera:


- all'art. 13

SI AGGIUNGE

dopo i c. 1 e c.2 il comma 3) Non è  
possibile richiedere la stessa postazione per mesi consecutivi.

Firenze, 29/10/2020

Parere di regolarità tecnica  
ex art 49 d.lgs 267/2000  
negativo in quanto non applicabile

  
DE SIERVO LUCIA  
COMUNE DE  
FIRENZE/01107110484  
30.10.2020 18:29:37 UTC

ALLEGATO N. 18  
ARGOMENTO N. 723

## EMENDAMENTO

5

n. 18 Comune di FIRENZE  
DIREZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

RICEVUTO DA DRAGHI BUSSOLINI  
IL 30.10.20 h 7.43

RICEVUTO DA

Soggetto primo proponente: Alessandro Draghi

Soggetti firmatari:

Gruppo consiliare: Fratelli d'Italia

TIPO emendamento: AGGIUNTIVO

Collegato a: proposta di delibera numero 66/2020 "Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017"

Oggetto: eccezioni di produzione e vendita

Data: 29 Ottobre 2020

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

VISTA la proposta di delibera numero 66/2020;

TENUTO CONTO che la produzione e vendita di opere grafiche e pittoriche è riservata al mestiere Artistico pittori/fitturisti salvo le seguenti opere: realizzate su vetro, con il solo uso delle dita (fingers art), realizzate con l'uso di bombolette spray senza uso di pennelli o altri strumenti grafici (dreamers), scultoree a tutto tondo o alto e basso rilievo, opere fotografiche realizzate senza interventi manuali sulle stampe delle foto commercializzate, di collage senza interventi grafici e pittorici, a terra dei madonnari;

SI EMENDA

L'allegato A della proposta delibera:

o all'art. 14

CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA  
SI AGGIUNGE

successivamente ai punti da a. a w.  
i punti y) e z)

Y) L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle postazioni e con gli orafi stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

Z) La produzione e vendita di opere grafiche e pittoriche è riservata al Mestiere Artistico pittofi-  
ritrattisti, fanno eccezione:

1. opere realizzate su vetro, con il solo uso delle dita (fingers art);
2. opere realizzate con l'uso di bombolette spray senza uso di pennelli o altri strumenti grafici (dreamers);
3. opere scultoree a tutto tondo o alto e basso rilievo;
4. opere fotografiche realizzate senza interventi manuali sulle stampe delle foto commercializzate;
5. opere di collage senza interventi grafici e pittorici"
6. L'opera a tera dei madonnari

Firenze, 29/10/2020

Parere di regolarità tecnica ex art 49 d.lgs 267/2000 negativo. Lettera y) uguale a lettera a). La lettera z) inammissibile perché coloro che vendono "prodotti" possono essere solo i ritrattisti





**ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020**

**DELIBERAZIONE N. 2020/C/00044 (PROPOSTA N. 2020/00066)**

**ARGOMENTO N.723**

**Oggetto:** Modifiche al Regolamento per l'esercizio delle Arti di strada approvato con Deliberazione Consiliare n. 41 del 10/07/2017

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09.13 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI  
 Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Roberto De Blasi, Patrizia Bonanni, Alessandra Innocenti

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Donata BIANCHI	Fabio GIORGETTI
Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Michela MONACO
Francesca CALI	Antonio MONTELATICI
Leonardo CALISTRI	Antonella MORO BUNDU
Jacopo CELLAI	Dmitrij PALAGI
Emanuele COCOLLINI	Renzo PAMPALONI
Enrico CONTI	Francesco PASTORELLI
Angelo D'AMBRISI	Letizia PERINI
Mimma DARDANO	Massimiliano PICCIOLI
Roberto DE BLASI	Mirco RUFILLI
Marco DEL PANTA	Laura SPARAVIGNA
Stefano DI PUCCIO	Luca TANI
Alessandro Emanuele DRAGHI	

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Mario RAZZANELLI
Lorenzo MASI	

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

Premesso che

- l'Amministrazione allo scopo di favorire le attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo esercitate in spazi aperti al pubblico nel territorio del Comune di Firenze, anche al fine di sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte e alla riqualificazione di alcune zone della città ha disciplinato l'esercizio delle arti di strada con il "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10/07/2017;
- lo scopo del Regolamento era quello di valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del Comune di Firenze ospitale verso le stesse da esercitate in spazi aperti al pubblico del territorio comunale pur individuandone vincoli e limiti;
- il suddetto Regolamento si proponeva altresì di realizzare alcuni principi condivisi mediante il confronto con le Associazioni di categoria quali: la rotazione degli artisti sulle diverse postazioni, la possibilità di rilasciare titoli temporanei di concessione temporaneo al fine di accogliere anche gli artisti che non abbiano partecipato al bando, individuando al tal fine specifiche misure;

Rilevato che pur mantenendo validi i principi già affermati e le misure adottate, si rende necessario provvedere ad alcune limitate modifiche al "*Regolamento per l'esercizio delle arti di strada*" in quanto dall'applicazione di talune disposizioni si sono evidenziate delle criticità:

- la previsione di un periodo di validità biennale delle graduatorie e delle concessioni è risultata essere troppo breve e pertanto limitativa delle attività sia delle espressioni artistiche che dei mestieri artistici di strada non garantendo una continuità lavorativa;
- il requisito richiesto con riferimento per tutte le categorie di attività delle Arti di Strada di "*non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time*", è da ritenersi applicabile esclusivamente ai mestieri artistici di strada e non alle espressioni artistiche poiché queste ultime sono svolte per una durata di tempo limitato senza un corrispettivo predeterminato e con la sola possibilità di raccogliere eventuali offerte libere;
- prevedere una puntuale disciplina della decadenza in caso di violazione delle norme contenute nel regolamento al fine di contrastare l'esercizio abusivo delle arti di strada;
- prevedere agevolazioni e semplificazioni per le postazioni temporanee fuori dall'area Unesco;



Preso atto altresì delle osservazioni fornite dalle Associazioni di categoria e degli incontri tenutisi con l'Amministrazione, ultimo dei quali il 24 febbraio ultimo scorso, con cui sono state evidenziate alcune delle questioni di cui sopra;

Verificata pertanto l'opportunità di apportare nello specifico alcune modifiche al Regolamento succitato prevedendo:

- una validità quadriennale anziché biennale delle graduatorie e delle assegnazioni;
- che il requisito previsto dall'art. 8 del Regolamento, comma 1 - quarto punto, di *"non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time"* debba essere previsto esclusivamente per l'accesso al titolo quadriennale di mestiere artistico di strada;
- che l'attività delle arti di strada esercitata in violazione delle norme del regolamento comporti la decadenza della concessione e dalla graduatoria;
- definire politiche di agevolazione e semplificazione per le postazioni temporanee fuori dell'area Unesco;

Rilevato altresì di prendere atto della richiesta dell'Amministrazione dello Stato che il requisito previsto dall'art. 8 del Regolamento, comma 1- terzo punto, di essere in regola con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività, debba intendersi riferito oltre che al regolare pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico, anche del canone dovuto per le occupazioni sul suolo demaniale dello Stato;

Ritenuto quindi di approvare le modifiche al *"Regolamento per l'esercizio delle arti di strada"* come sopra evidenziate;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali, e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento, precisando che lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto opportuno, stante l'urgenza di provvedere alla successiva approvazione dei conseguenti bandi e avvisi pubblici, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

## DELIBERA

1. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'esercizio delle arti di strada" come riportate nel testo coordinato allegato A) parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.

Data 02/03/2020

Il Dirigente/Direttore  
Maria Francesca Lastrucci

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	22:	Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Patrizia Bonanni, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna
contrari	11:	Ubaldo Bocci, Federico Bussolin, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Roberto De Blasi, Alessandro Emanuele Draghi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Luca Tani,
astenuti	0:	
non votanti	0:	

essendo presenti 33 consiglieri

**LA PROPOSTA E' APPROVATA.**

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 2	21/05/2020	05/06/2020	20/10/2020	Favorevole
Comm. 5	21/05/2020	05/06/2020	29/10/2020	Favorevole

ALLEGATI INTEGRANTI

- ALLEGATO B) TESTO DEL REGOLAMENTO EMENDATO

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE  
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

# COMUNE DI FIRENZE

## **REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ARTI DI STRADA**

Indice:

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - DEFINIZIONI
- ART. 3 - SOGGETTI DESTINATARI
- ART. 4 - CAMPO DI APPLICAZIONE
- ART. 5 - AREE DISPONIBILI
- ART. 6 - TITOLO CONCESSORIO

### TITOLO II - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

- ART. 7 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI
- ART. 8 - REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE
- ART. 9 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
- ART. 10 - COMMISSIONE ESAMINATRICE
- ART. 11 - ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI
- ART. 12 - ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE QUADRIENNALE
- ART. 13 - REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

### TITOLO III - CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA

- ART. 14 - CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA
- ART. 15 - CONTROLLI
- ART. 16 - SANZIONI
- ART. 17 - MISURE INTERDITTIVE
- ART. 18 - NORME TRANSITORIE
- ART. 19 - NORMA FINALE
- ART. 20 - ABROGAZIONI

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### ART. 1

#### OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Costituisce oggetto del presente Regolamento la disciplina dell'esercizio delle arti di strada nel territorio del Comune di Firenze.
2. Il Comune di Firenze, in attuazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana, promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte, ed assicura e sostiene tutte le forme di espressione artistica, valorizzando le vocazioni ed i talenti artistici.
3. Scopo del presente Regolamento è valorizzare ed incrementare le arti di strada, riconoscendo il valore della presenza storica nello svolgimento dell'attività di artista di strada, rendendo il territorio del Comune di Firenze ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, esercitate in spazi aperti al pubblico del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti dal presente Regolamento.

Il Comune di Firenze intende:

- sviluppare la funzione di coesione sociale dell'arte anche nelle sue espressioni di strada;
- contribuire, mediante l'arte di strada, allo sviluppo del territorio anche attraverso la riqualificazione degli spazi assegnati agli artisti;
- porre in essere le basi per l'espressione di nuove professionalità e mestieri che consentano di promuovere giovani talenti anche attraverso attività di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto e di esperienze innovative.

### ART. 2

#### DEFINIZIONI

1. Sono considerate "**arti di strada**" le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.
2. Sono considerate "**espressioni artistiche di strada**" tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere.  
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.
3. Sono considerati "**mestieri artistici di strada**" le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.
4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.

### ART. 3

#### SOGGETTI DESTINATARI

Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada.

ART. 4  
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 2.
2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:
  - a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;
  - b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;
  - c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;
  - d) le attività di artigianato e tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.

ART. 5  
AREE DISPONIBILI

1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle postazioni, con le rispettive fasce orarie, individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.
2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo", garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione quadriennale e quelle esercitate con concessione temporanea.
3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:
  - a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche;
  - b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;
  - c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 2;
  - d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività di cui all'art. 2 comma 3;
  - e) "aree di speciale interesse pubblico"; aree che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni.
4. L'area di massima occupazione per ciascuna postazione è di mq. 2,00, comprensiva dello spazio per gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. Per le aree destinate all'attività di "madonnaro" l'occupazione non deve essere inferiore a mq. 5. Per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00. Il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.
5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.
6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, saranno definite politiche di agevolazione e semplificazione.

**ART. 6**  
**TITOLO CONCESSORIO**

1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata quadriennale o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.
2. Le concessioni di suolo pubblico per le arti di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.
3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.
4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione, secondo le modalità indicate nel bando, almeno 5 giorni prima dell'esibizione.

**TITOLO II**  
**REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI**

**ART. 7**

**MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER CONCESSIONI QUADRIENNALI**

1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con bando per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", e bando per "attività ordinaria mestieri artistici di strada".
2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada – ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.
3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità quadriennale.

**ART. 8**

**REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO QUADRIENNALE**

1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo quadriennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:
  - aver raggiunto la maggiore età;
  - essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
  - essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale.
  - non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.

Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":

- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;



2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.

3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.

4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando

#### ART. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione quadriennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel quadriennio stesso;
- b) del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione e che dovrà documentare il percorso artistico realizzato;
- c) della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.

L'anzianità viene accertata d'ufficio.

2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.

#### ART. 10 COMMISSIONE ESAMINATRICE

1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.

#### ART. 11 ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI

1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, procede all'assegnazione delle postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:

- Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.
- Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.

2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.

3. Le postazioni individuate con deliberazione della Giunta per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i

criteri di cui al successivo art. 12.

4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciatari.

5. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;

6. La concessione di suolo pubblico ha validità quadriennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

7. Le concessioni rilasciate nel corso del quadriennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.

8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.

## ART. 12

### ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "QUADRIENNALE"

1. Lo svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).

2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.

3. Nello svolgimento dell'attività con concessione "quadriennale" di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà avere al massimo due turni alla settimana

## ART. 13

### REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO

1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" con concessione "temporanea", deve:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;
- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo quadriennale;
- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.

2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato

disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.

### **TITOLO III**

#### **CONDIZIONI GENERALI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ARTI DI STRADA**

##### Art. 14

#### CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DELLE ARTI DI STRADA

- a) L'attività dovrà essere esercitata esclusivamente dai soggetti autorizzati nelle località, postazioni e con gli orari e stabiliti dall'Amministrazione Comunale.
- b) L'esercizio dell'attività non dovrà in alcun modo intralciare il traffico veicolare e pedonale, né importunare i residenti ed i turisti.
- c) Non dovranno essere utilizzati animali per gli spettacoli in questione, né dovrà essere sparso sul suolo pubblico qualsiasi cibo per animali.
- d) Non dovranno essere ostacolati gli ingressi agli esercizi commerciali.
- e) Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ed utilizzato da altra persona, né a titolo gratuito, né oneroso.
- f) Dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione rispetto alle dichiarazioni prodotte nell'istanza.
- g) L'operatore autorizzato è obbligato, limitatamente al luogo ed alla durata della sua attività, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica e privata.
- h) L'atto di autorizzazione/concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza, che ne facciano richiesta, unitamente a un documento di identità in corso di validità.
- i) L'attività dovrà svolgersi nel rispetto della normativa in materia dei diritti d'autore.
- j) In concomitanza di altre manifestazioni, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo di specifiche postazioni, dandone comunicazione ai soggetti che ivi dovrebbero operare in base al meccanismo di turnazione o di concessione.
- k) Nello svolgimento dell'attività dovranno essere usati prodotti con propellenti senza CFC (cloro-floro-carburi) garantiti dalla certificazione di qualità totale e con pigmenti senza metalli pesanti e comunque dovrà essere rispettato tutto quanto previsto in materia igienico-sanitaria vigente.
- l) Sono vietate le attività che si esprimono nella realizzazione di oggetti e manufatti che si configurano come attività artigianale (realizzazione e rifinitura di monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili).
- m) Sono vietate tutte le attività non svolte nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
- n) Sono vietate le attività che offendono il comune senso del pudore, e comunque tutte le attività già vietate da altre disposizioni di legge o regolamenti vigenti.
- o) E' vietato l'esercizio del commercio ambulante.
- p) E' vietata qualsiasi forma di pubblicità.
- q) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, ove è previsto l'utilizzo della musica, dovranno comunque essere rispettati il riposo e la quiete pubblica e in particolare non dovranno essere superati i limiti di zona previsti dalla vigente normativa comunale in materia di inquinamento acustico.
- r) Nell'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada, l'artista non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
- s) Nell'esercizio dell'attività di "madonnaro", devono essere utilizzati materiali e prodotti non indelebili e che non danneggiano il sito in cui si svolge l'esercizio medesimo, ovvero persone e cose. L'attività potrà essere svolta unicamente con l'utilizzo di colori e materiali lavabili tali da non danneggiare in alcun modo le pavimentazioni.

- t) Nell'esercizio dell'attività di mestiere artistico di strada, dovranno essere esposte e commercializzate opere di esclusiva esecuzione dell'operatore concessionario.
- u) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, è ammessa l'esposizione e la commercializzazione di opere derivanti da incisioni, acquaforte ecc., che non derivino da procedimenti meccanici e fotomeccanici, litografici computerizzate e similari in tiratura limitata a 100 esemplari comprensivi di numeri romani, arabi e prove d'autore, in solo colore/i di stampa. Tali opere dovranno inoltre essere numerate e firmate dall'operatore concessionario. Le relative lastre dovranno essere biffate e sempre ostensibili agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Ogni opera esposta o commercializzata dovrà essere corredata da autentica del titolare della concessione che indichi la tecnica (es. acquerello, acquerello su matita, acquerello su china ecc.) nonché da firma autografa.  
Di tali adempimenti l'operatore concessionario dovrà rendere apposita dichiarazione che dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul fac-simile allegato al bando di concorso.
- v) Nell'esercizio dell'attività di pittore ritrattista, l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:
- Logo del Comune di Firenze
  - la dizione nelle seguenti lingue (italiano, spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese, russo) "PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA, SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE".
  - Numero di concessione
  - Postazione assegnata
  - Periodo di validità della concessione
- w) Nell'esercizio dell'attività di arte di strada, con esclusione dell'attività di cui al punto v), l'operatore concessionario dovrà esporre in spazio ben visibile al pubblico un cartello, fornito dall'Amministrazione Comunale, contenente:
- Logo del Comune di Firenze
  - Numero di concessione e carattere della medesima
  - Tipologia di attività consentita
  - Griglia di rotazione con postazione e orari assegnati
  - Periodo di validità della concessione

## ART. 15 CONTROLLI

Il controllo sull'osservanza delle norme del presente regolamento è esercitato dal personale della Polizia Municipale e degli altri organi a ciò preposti.

## ART. 16 SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, quando non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..

## ART. 17 MISURE INTERDITTIVE

Quando a chi eserciti arti di strada vengono contestate tre violazioni al presente Regolamento nel corso di uno stesso anno solare, oltre alle sanzioni previste dall'art. 16, viene comminata la sanzione accessoria della sospensione dell'attività concessionata per mesi 4 e, qualora nello stesso anno solare vengano

contestate ulteriori 2 violazioni, quest'ultima fattispecie comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio.

ART. 18  
NORME TRANSITORIE

Le assegnazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono valide fino alla conclusione dei procedimenti di assegnazione.

ART. 19  
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale e al Regolamento Cosap (Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche) del Comune di Firenze.

ART. 20  
ABROGAZIONI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e le disposizioni incompatibili con le prescrizioni del presente atto.

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 2</b> <b>SOGGETTI DESTINATARI</b></p> <p>Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, come indicato all'art. 3.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 3-2</b> <b>DEFINIZIONI</b></p> <p>1. Sono considerate <b>"arti di strada"</b> le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.</p> <p>2. Sono considerate <b>"espressioni artistiche di strada"</b> tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.</p> <p>3. Sono considerati <b>"mestieri artistici di strada"</b> le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.</p> <p>4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 3</b> <b>DEFINIZIONI</b></p> <p>1. Sono considerate <b>"arti di strada"</b> le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte individualmente o in gruppo, in spazi aperti al pubblico, secondo le tipologie di cui ai successivi commi 2 e 3.</p> <p>2. Sono considerate <b>"espressioni artistiche di strada"</b> tutte le attività di cui al precedente comma che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere offerte libere. Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa categoria le attività di: madonnari, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, one man band, street band.</p> <p>3. Sono considerati <b>"mestieri artistici di strada"</b> le attività di cui al primo comma, finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere artistico-espressivo per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa seconda categoria rientrano a titolo di esempio, e senza carattere esaustivo: pittori, ritrattisti, scultori, fotografi, mosaicisti, finger's art, scultori di palloncini.</p> <p>4. Sono considerati artisti di strada la singola persona o gruppi di persone che svolgono le attività di cui al comma 1.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 2-3</b> <b>SOGGETTI DESTINATARI</b></p> <p>Sono destinatari del presente regolamento gli artisti di strada che, in base alle proprie abilità e competenze artistiche e/o professionali svolgano arti di strada, rendano espressioni artistiche di strada e mestieri artistici di strada, <del>come indicato all'art. 3.</del></p>

<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 3.</p> <p>2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;</li> <li>b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;</li> <li>e) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;</li> <li>d) le attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 4 CAMPO DI APPLICAZIONE</b></p> <p>1. Il presente regolamento si applica alle attività di cui all'art. 3.</p> <p>2. Sono esclusi dalla applicazione del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) gli artisti di strada che operano in locali o aree private;</li> <li>b) gli esercenti lo spettacolo viaggiante;</li> <li>c) le attività di pubblico spettacolo di cui all'art. 68 TULPS;</li> <li>d) le attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico - espressivo.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 AREE DISPONIBILI</b></p> <p>1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente nelle aree e nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo" (così come disciplinato al successivo art. 6), garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione biennale ed a quelle esercitate con concessione temporanea.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, fatte salve diversificazioni per fasce temporali;</li> <li>b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;</li> <li>c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 2;</li> <li>d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 3;</li> <li>e) "aree di speciale interesse pubblico", che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti.</li> </ul> <p>4. L'area di massima occupazione di ciascuna postazione è di mq. 2,00, con esclusione di quelle destinate all'attività di "madonnaro" per le quali non deve essere inferiore a mq. 5, e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività; per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 5 AREE DISPONIBILI</b></p> <p>1. Sul territorio del Comune di Firenze, le "arti di strada" sono autorizzate, con le modalità di cui ai successivi artt. 8 e 13, esclusivamente <del>nelle aree e</del> nelle postazioni individuate dalla Giunta con apposita deliberazione, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, dei pareri espressi dalle competenti Direzioni Comunali e delle proposte presentate dai Quartieri e dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni rappresentative delle arti di strada a livello nazionale e locale, nel rispetto del Decreto Legislativo 42/2004.</p> <p>2. Allo scopo di incoraggiare le attività di nuovi artisti, la Giunta individua altresì appositi spazi per l'esercizio dell'attività a carattere "temporaneo" (<del>così come disciplinato al successivo art. 6</del>), garantendo un equilibrio fra le postazioni dedicate alle attività esercitate con concessione <del>biennale</del> <b>quadiennale</b> e quelle esercitate con concessione temporanea.</p> <p>3. Le aree di cui ai commi precedenti si qualificano come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) "aree di libero esercizio", senza alcuna limitazione o prescrizione rispetto a specifiche tipologie artistiche, <del>fatte salve diversificazioni per fasce temporali</del>;</li> <li>b) "aree inibite all'amplificazione", indisponibili ad attività che prevedano l'uso di sistemi di amplificazione di qualsiasi genere;</li> <li>c) "aree riservate alle espressioni artistiche", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 2;</li> <li>d) "aree riservate ai mestieri artistici", nelle quali sono ammesse esclusivamente le attività previste all'art. 3 comma 3;</li> <li>e) "aree di speciale interesse pubblico"; <del>aree che per la particolare rilevanza ambientale possono essere soggette a specifiche prescrizioni, limitazioni o estensioni, sporadiche o periodiche, anche frequenti.</del></li> </ul> <p>4. <del>L'area di massima occupazione di ciascuna postazione è di mq. 2,00, con esclusione di quelle destinate all'attività di "madonnaro" per le quali non deve essere inferiore a mq. 5, e deve contenere gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività; per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna</del></p>

<p>arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00; il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</p> <p>5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.</p> <p>6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, la Giunta comunale - con proposta di delibera per il Consiglio Comunale da approvarsi contestualmente al prossimo bilancio di previsione - stabilirà per le suddette postazioni l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.</p>	<p><del>postazione è di mq 3,00; il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</del></p> <p>4 . L'area di massima occupazione per ciascuna postazione è di mq. 2,00, comprensiva dello spazio per gli strumenti e le attrezzature strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività. Per le aree destinate all'attività di "madonnaro" l'occupazione non deve essere inferiore a mq. 5. Per l'esercizio di arte di strada da parte di gruppi, l'ampiezza massima di ciascuna postazione è di mq 3,00. Il lato minimo di ogni postazione con superficie maggiore di 1 mq. non può essere inferiore a 1 metro.</p> <p>5. L'ampiezza delle apposite piazzole riservate all'attività di "madonnaro" sarà individuata con apposito atto.</p> <p>6. Al fine della valorizzazione delle postazioni che saranno individuate fuori dall'area Unesco, <del>la Giunta comunale con proposta di delibera per il Consiglio Comunale da approvarsi contestualmente al prossimo bilancio di previsione stabilirà per le suddette postazioni l'esenzione dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.</del> saranno definite politiche di agevolazione e semplificazione.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>TITOLO CONCESSORIO</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata biennale o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.</p> <p>2. Le concessioni di suolo pubblico per le espressioni artistiche di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.</p> <p>3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.</p> <p>4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione tramite e-mail 5 giorni prima dell'esibizione.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 6</b> <b>TITOLO CONCESSORIO</b></p> <p>1. Per l'esercizio delle "arti di strada" è rilasciato un titolo di concessione di durata <b>biennale quadriennale</b> o un titolo di concessione "temporaneo" nei termini indicati al successivo comma 2.</p> <p>2. Le concessioni di suolo pubblico per le <b>espressioni artistiche</b> arti di strada a carattere temporaneo sono rilasciate per un solo periodo al mese per la durata massima di 7 giorni continuativi.</p> <p>3. La concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada potrà essere richiesta per l'esibizione di un singolo artista o di un gruppo; la concessione richiesta da un gruppo è intestata in nome collettivo a tutti i componenti che potranno esibirsi anche in mancanza di uno o più dei componenti concessionari.</p> <p>4. Nell'esercizio dell'attività di espressioni artistiche di strada, è riconosciuta al singolo artista la facoltà di esibirsi con un ospite per un solo periodo al mese e per un massimo di 7 giorni continuativi; tale attività non determina anzianità di presenza per l'ospite; la presenza dovrà essere comunicata all'Amministrazione <del>tramite e-mail</del>, <b>secondo le modalità indicate nel bando</b>, almeno 5 giorni prima dell'esibizione.</p>
<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</u></b> <b><u>DELLE CONCESSIONI</u></b> ART. 7</p> <p>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>TITOLO II</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b><u>REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE</u></b> <b><u>DELLE CONCESSIONI</u></b> ART. 7</p> <p>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</p>



<p style="text-align: center;"><b>PER CONCESSIONI BIENNALI</b></p> <p>1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate con 2 appositi e distinti bandi per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", "attività ordinaria mestieri artistici di strada".</p> <p>2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada - ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.</p> <p>3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità biennale.</p>	<p style="text-align: center;"><b>PER CONCESSIONI BIENNALI QUADRIENNALI</b></p> <p>1. Le postazioni individuate dalla Giunta sono assegnate a seguito di procedure ad evidenza pubblica attivate <del>con 2 appositi e distinti bandi</del> <b>bando</b> per "attività ordinaria espressioni artistiche di strada", e <b>bando per</b> "attività ordinaria mestieri artistici di strada".</p> <p>2. Ai giovani aspiranti all'esercizio dei mestieri artistici di strada - ovvero ai richiedenti che al momento di presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra i 18 e i 26 anni - è riservato il 10%, arrotondato per eccesso, del numero delle postazioni totali individuate dalla Giunta per le attività di Arti di strada.</p> <p>3. Le relative graduatorie, che vengono predisposte sulla base di quanto disposto dai successivi articoli del presente Regolamento, hanno una validità <b>biennale quadriennale</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b> <b>REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO BIENNALE</b></p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo biennale per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, nonché con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività;</li> <li>- non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</li> <li>- non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.</li> </ul> <p>2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.</p> <p>3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 8</b> <b>REQUISITI PER L'ACCESSO AL TITOLO BIENNALE QUADRIENNALE</b></p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione del suolo pubblico con titolo <b>biennale quadriennale</b> per l'attività di Arti di strada deve, a pena di esclusione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- essere in regola con gli obblighi previdenziali e fiscali di legge, <del>nonché con il versamento del canone dovuto per lo svolgimento dell'attività</del> <b>nonché con il versamento dei canoni dovuti per l'occupazione del suolo pubblico e/o occupazione di aree di proprietà demaniale</b></li> <li>- <del>non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</del></li> <li>- non essere in possesso di un titolo concessorio per le Arti di strada in altro Comune italiano o straniero superiore a 30 giorni.</li> </ul> <p><b>Esclusivamente per chi intenda ottenere la concessione per "mestieri artistici di strada":</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario full time;</b></li> </ul> <p>2. Il venire meno dei requisiti di cui ai punti precedenti nel periodo di validità della graduatoria determina la decadenza dalla eventuale concessione rilasciata e/o dalla collocazione nella graduatoria.</p> <p>3. Ciascun candidato può presentare istanza di partecipazione ad una sola delle procedure di cui all'art. 7 comma 1, pena l'irricevibilità delle istanze successive alla prima in ordine cronologico di presentazione.</p> <p>4. Ciascun candidato deve indicare nell'istanza, pena l'esclusione dalla graduatoria, l'ordine di preferenza tra tutte le postazioni individuate dalla Giunta e riportate nel bando</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b> <b>FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 9</b> <b>FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE</b></p>

<p>1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione biennale sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico nel biennio stesso;</li> <li>del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione;</li> <li>della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.</li> </ol> <p>L'anzianità viene accertata d'ufficio.</p> <p>2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.</p>	<p>1. Le graduatorie per l'attività di Arti di strada con concessione <del>biennale</del> <b>quadriennale</b> sono predisposte tenendo conto dei seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dei periodi di concessione pregressi per lo svolgimento dell'attività di arti di strada e dell'inserimento nella graduatoria relativa al bando precedente pur non avendo ottenuto alcuna concessione di suolo pubblico <del>nel biennio stesso</del>;</li> <li>del curriculum vitae, che dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione <b>e che dovrà documentare il percorso artistico realizzato</b>;</li> <li>della presentazione della proposta artistica, che dovrà essere allegata all'istanza di partecipazione.</li> </ol> <p>L'anzianità viene accertata d'ufficio.</p> <p>2. In tutte le graduatorie, nel caso di collocazione nella stessa posizione, viene data precedenza al candidato più giovane di età.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b> <b>COMMISSIONE ESAMINATRICE</b></p> <p>1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, sentito il Coordinatore di Area, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 10</b> <b>COMMISSIONE ESAMINATRICE</b></p> <p>1. Per lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica verranno designate dal Direttore della Direzione Attività Economiche, <del>sentito il Coordinatore di Area</del>, distinte commissioni che dovranno valutare gli elementi di cui all'art. 9, comma 1, ai fini della redazione delle singole graduatorie. Di ciascuna commissione esaminatrice, dovrà essere parte un soggetto con curriculum vitae competente a giudicare le espressioni artistiche della categoria presa in esame.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b> <b>ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</b></p> <p>1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, con apposita determinazione dirigenziale procede all'assegnazione delle postazioni individuate dalla Giunta per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.</li> <li>Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.</li> </ul> <p>2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 11</b> <b>ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI</b></p> <p>1. L'Amministrazione, dopo l'approvazione delle graduatorie di cui all'art. 9, <del>con apposita determinazione dirigenziale</del> procede all'assegnazione delle postazioni individuate <del>dalla Giunta con deliberazione della Giunta</del> per l'esercizio dell'attività dei mestieri artistici di strada, riservando il 10%, arrotondato per eccesso, ai giovani esercenti mestieri artistici di strada secondo il seguente ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si procede prioritariamente all'assegnazione delle postazioni per l'ordinaria attività seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.</li> <li>Successivamente, si procede all'assegnazione delle postazioni ai giovani esercenti mestieri artistici di strada seguendo l'ordine di collocazione nella apposita graduatoria di cui all'art. 9 e l'ordine di preferenza fra le postazioni stesse che ciascun candidato ha indicato nell'istanza.</li> </ul> <p>2. Qualora dopo l'assegnazione di cui ai precedenti commi si accertino postazioni disponibili a qualunque titolo, si procede all'assegnazione delle postazioni vacanti seguendo l'ordine della graduatoria per l'attività ordinaria tra i candidati che non hanno ottenuto concessione, salvo il rispetto della quota riservata ai giovani.</p>

<p>rispetto della quota riservata ai giovani.</p> <p>3. Le postazioni individuate dalla Giunta Comunale per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.</p> <p>4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14. In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciari. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;</p> <p>6. La concessione di suolo pubblico ha validità biennale e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.</p> <p>7. Le concessioni rilasciate nel corso del biennio hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.</p> <p>8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.</p>	<p>3. Le postazioni individuate <del>dalla</del> <b>Giunta Comunale con deliberazione della Giunta</b> per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada sono assegnate seguendo l'ordine di collocazione nell'apposita graduatoria e secondo i criteri di cui al successivo art. 12.</p> <p>4. La postazione assegnata sarà comunicata ai singoli richiedenti, che, entro e non oltre 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovranno accettare la postazione assegnata, nonché gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14. In mancanza di ciò i medesimi saranno considerati rinunciari.</p> <p>5. Nel caso di esaurimento della graduatoria per l'esercizio dell'attività di arti di strada, le postazioni non assegnate vengono messe a disposizione dell'attività a carattere temporaneo;</p> <p>6. La concessione di suolo pubblico ha validità <b>biennale quadriennale</b> e, ai soli fini del calcolo del canone di occupazione di suolo pubblico, si considera decorrente dal 1 gennaio dell'anno di rilascio fino al 31 dicembre dell'anno successivo.</p> <p>7. Le concessioni rilasciate nel corso del <b>biennio quadriennio</b> hanno comunque la stessa scadenza delle concessioni di cui al comma 1.</p> <p>8. Gli spazi assegnati e la griglia di rotazione di cui all'art. 7 saranno pubblicizzati in rete civica in modo tale da consentire al cittadino e/o al visitatore di conoscere luoghi e orari della attività artistiche presenti ogni giorno in città.</p>
<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;">ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "BIENNALE"</p> <p>1. Lo svolgimento dell'attività a carattere "biennale" per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, in linea con le finalità del Regolamento, un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana</p>	<p style="text-align: center;">ART. 12</p> <p style="text-align: center;">ROTAZIONE DELLE POSTAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLE ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA A CARATTERE "<b>BIENNALE</b>" "<b>QUADRIENNALE</b>"</p> <p>1. Lo svolgimento dell'attività <del>con concessione a carattere "biennale"</del> <b>quadriennale</b> per le espressioni artistiche di strada è inizialmente disciplinato da un meccanismo di rotazione settimanale tra le singole postazioni, individuate sulla base di quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento. Tale meccanismo di rotazione dovrà concedere, <del>in linea con le finalità del Regolamento,</del> un riconoscimento all'anzianità di utilizzo regolare della concessione, prevedendo la presenza sulla postazione "storica" dell'artista con tali requisiti per almeno un giorno la settimana ogni 5 anni di utilizzo regolare della concessione. La storicità di presenza di un artista si intende sulla postazione e non sul turno orario. Questa priorità può essere riconosciuta fino ad un massimo di 3 giorni la settimana. Gli altri 4 giorni dovranno essere in rotazione sulle altre postazioni previste per quel tipo di performance. Dei 3 giorni possibili, uno solo dovrà cadere tra venerdì, sabato e domenica. Nel caso che un artista storico non abbia più a disposizione la postazione originaria, a questo viene riconosciuta priorità di scelta tra quelle compatibili per tipologia. Esercitata la scelta da parte</p>

<p>saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).</p> <p>2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.</p> <p>3. Nello svolgimento dell'attività a carattere "biennale" di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà a vere al massimo due turni alla settimana</p>	<p>degli artisti con postazione storica, per i restanti giorni della settimana saranno assegnate ai medesimi le postazioni ammissibili con il meccanismo casuale (sorteggio).</p> <p>2. Si definisce postazione "storica" una qualunque postazione su cui un concessionario abbia maturato almeno 5 anni di anzianità.</p> <p>3. Nello svolgimento dell'attività <b>con concessione a carattere "biennale" quadriennale</b> di Madonnari, la turnazione sarà di due giorni alla volta ed ogni Madonnaro potrà a vere al massimo due turni alla settimana</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b> <b>REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO "CONCESSORIO TEMPORANEO"</b></p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" a carattere "temporaneo", deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo biennale;</li> <li>- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.</li> </ul> <p>2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 13</b> <b>REQUISITI E MODALITA' PER L'ACCESSO AL TITOLO CONCESSORIO TEMPORANEO</b></p> <p>1. Chiunque intenda ottenere la concessione per lo svolgimento "delle arti di strada" <del>a carattere "temporaneo",</del> <b>con concessione "temporanea"</b> deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aver raggiunto la maggiore età;</li> <li>- essere cittadino italiano, o cittadino comunitario, o cittadino extracomunitario munito di permesso o carta di soggiorno;</li> <li>- non essere titolare di concessione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività di espressione artistica di strada o di mestiere artistico di strada con titolo <b>biennale quadriennale</b>;</li> <li>- accettare gli obblighi relativi all'espletamento dell'attività di cui al successivo art. 14.</li> </ul> <p>2. Al fine di ottenere il titolo concessorio temporaneo, il richiedente utilizzerà un sistema informatizzato disponibile sul sito del Comune di Firenze, che gli consentirà di scegliere la postazione disponibile e contestualmente di inoltrare la richiesta di assegnazione della postazione prescelta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b> <b>MISURE INTERDITTIVE</b></p> <p>1. Nel caso in cui si esercitino abusivamente le arti di strada, svolte quindi in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno due volte nello stesso anno, non si potrà accedere alla procedura di autorizzazione per 30 gg dalla data dell'ultima contestazione. Qualora l'autore delle violazioni sia in possesso di concessione/autorizzazione questa sarà sospesa per 10 gg.</p> <p>2. Per la sola attività dei mestieri artistici di strada, nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall'art. 14 lett. a), e), t), u) e v), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all'intero biennio di riferimento e l'esclusione dalla graduatoria relativa al biennio successivo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 17</b> <b>MISURE INTERDITTIVE</b></p> <p><del>1. Nel caso in cui si esercitino abusivamente le arti di strada, svolte quindi in violazione delle norme del presente regolamento, e contestate almeno due volte nello stesso anno, non si potrà accedere alla procedura di autorizzazione per 30 gg dalla data dell'ultima contestazione. Qualora l'autore delle violazioni sia in possesso di concessione/autorizzazione questa sarà sospesa per 10 gg.</del></p> <p><del>2. Per la sola attività dei mestieri artistici di strada, nel caso di violazioni degli obblighi previsti dall'art. 14 lett. a), e), t), u) e v), il titolare decade dalla concessione e dalla graduatoria, con conseguente perdita del punteggio relativo all'intero biennio di riferimento e l'esclusione dalla graduatoria relativa al biennio successivo.</del></p> <p><b>Quando a chi eserciti arti di strada vengono contestate tre violazioni al presente Regolamento nel corso di uno stesso anno solare, oltre alle sanzioni previste dall'art. 16, viene comminata la sanzione accessoria della sospensione</b></p>

	dell'attività concessionata per mesi 4 e, qualora nello stesso anno solare vengano contestate ulteriori 2 violazioni, quest'ultima fattispecie comporta la decadenza dalla concessione e dalla graduatoria con conseguente perdita del punteggio relativo al quadriennio.
--	---

Ora:12.03

Verbale: 724

**DELIBERAZIONE N.:** 2020/00559

**OGGETTO:** Sospensione delle tariffe dei servizi educativi 0-3 per casi di assenza dovuti allo stato di emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2

**Soggetto/i proponente/i:** Sara Funaro

**Ufficio proponente:** DIREZIONE ISTRUZIONE

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 1 - Favorevole – 20/11/2020; Comm. 9 – Favorevole – 20/11/2020

**12.03: Interviene Milani Luca**

**12.03: Interviene Funaro Sara** illustra la delibera

**12.10: Interviene Cocollini Emanuele** Assume la Presidenza

**12.10: Interviene De Blasi Roberto**

**12.12: Interviene Cocollini Emanuele**

**12.12: Interviene Sparavigna Laura**

**12.16: Interviene Cocollini Emanuele**

**12.16: Interviene Fratini Massimo**

**12.20: Interviene Cocollini Emanuele**

**12.20: Interviene Dardano Mimma**

**12.22: Interviene Cocollini Emanuele**

**12.22: Interviene Pampaloni Renzo**

**12.24: Interviene Milani Luca** Riassume la Presidenza

**12.24: Interviene Pastorelli Francesco**

**12.26: Interviene Milani Luca**

**12.26: Interviene Bianchi Donata**

**12.30: Interviene Milani Luca**

**12.30: Interviene Draghi Alessandro** per dichiarazione di voto

**12.31: Interviene Milani Luca**

**12.31: Interviene Funaro Sara** per replica, chiedendo anche la votazione della immediata eseguibilità

**12.32: Interviene Milani Luca** pone in votazione la delibera n. 559

Presenti abilitati: 34

Favorevoli: 34

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**12.36: Esito: approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

**12.36: Interviene Milani Luca pone in votazione l'immediata eseguibilità alla delibera n. 559**

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 33

Contrari: 0

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**12.36: Esito: approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bocci Ubaldo, Bonanni Patrizia, Bussolin Federico, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, De Blasi Roberto, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Draghi Alessandro, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Masi Lorenzo, Milani Luca, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura, Tani Luca

**12.39: Interviene Milani Luca** interviene su ordine dei lavori e sul ricordo che verrà fatto di Giorgio Morales

**12.40: Interviene Armentano Nicola** per mozione d'ordine chiede di anticipare la discussione sulla delibera n. 519

**12.41: Interviene Milani Luca** gli ordini del giorno collegati alle delibere precedenti andranno dopo la votazione della delibera n. 519

**12.42: Interviene Gianassi Federico** il termine di legge per la delibera prevede il 30 novembre

**12.42: Interviene Milani Luca** non essendoci pareri contrari alla mozione d'ordine si passa ad esaminare la delibera n. 519



ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/11/2020

DELIBERAZIONE N. 2020/C/00045 (PROPOSTA N. 2020/00559)

ARGOMENTO N.724

**Oggetto:** Sospensione delle tariffe dei servizi educativi 0-3 per casi di assenza dovuti allo stato di emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 09.13 in videoconferenza, convocata dal Presidente del Consiglio con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente e in particolare di quanto espressamente previsto dalla L. 27/2020 e dal D.L. 7 ottobre 2020, in I convocazione, in seduta pubblica ordinaria mediante trasmissione in streaming su canali pubblici.

Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale Luca MILANI

Assiste Il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Fungono da scrutatori i signori Alessandra Innocenti, Roberto De Blasi, Patrizia Bonanni

Al momento della votazione risultano presenti i consiglieri:

Luca MILANI	Barbara FELLECA
Nicola ARMENTANO	Massimo FRATINI
Donata BIANCHI	Fabio GIORGETTI
Ubaldo BOCCI	Maria Federica GIULIANI
Patrizia BONANNI	Alessandra INNOCENTI
Federico BUSSOLIN	Lorenzo MASI
Francesca CALI	Michela MONACO
Leonardo CALISTRI	Antonio MONTELATICI
Jacopo CELLAI	Antonella MORO BUNDU
Emanuele COCCOLINI	Dmitrij PALAGI
Enrico CONTI	Renzo PAMPALONI
Angelo D'AMBRISI	Francesco PASTORELLI
Mimma DARDANO	Letizia PERINI
Roberto DE BLASI	Massimiliano PICCIOLI
Marco DEL PANTA	Mirco RUFILLI
Stefano DI PUCCIO	Laura SPARAVIGNA
Alessandro Emanuele DRAGHI	Luca TANI

risultano altresì assenti i Consiglieri:

Andrea ASCIUTI	Mario RAZZANELLI

risulta altresì assente il Sindaco Dario NARDELLA



## O M I S S I S

### IL CONSIGLIO

**PREMESSO** che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Comunale, il Comune opera, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio «concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutte e a tutti, ed a tutte le età, eguali opportunità di istruzione e di cultura. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi»;

#### VISTI:

- il Programma di Mandato 2019-2024 comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale in data 16.9.2019 e approvato dal Consiglio nella medesima seduta;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019 con cui sono stati approvati i Documenti di programmazione 2020-2022: note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022;

**RICHIAMATO**, in particolare, all'interno del DUP 2020-2022, così come integrato con nota di aggiornamento con la sopra citata delibera consiliare n. 70 del 23.12.2019, l'indirizzo strategico 03 "Crescere con la scuola";

**VISTE** la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*" e le successive delibere del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020 e 7 ottobre 2020 con le quali lo stato di emergenza connesso alla diffusione della malattia infettiva COVID-19 è stato prorogato dapprima sino al 15.10.2020 e, da ultimo, sino al 31.01.2021;

**PRESO ATTO** che una delle prime misure di contenimento adottate dal Governo per fronteggiare la straordinaria situazione di emergenza epidemiologica in atto è stata la sospensione dei servizi educativi e delle attività scolastiche di ogni ordine e grado, disposta inizialmente con il d.P.C.M. 4 marzo 2020, poi confermata e prorogata con i successivi provvedimenti via via adottati, sino al d.P.C.M. 14 luglio 2020;

**VISTI** i successivi provvedimenti normativi e amministrativi adottati dalle Autorità competenti, in conseguenza dello stato emergenziale sopra richiamato, e in particolare, le disposizioni concernenti l'avvio e lo svolgimento dell'anno educativo/scolastico 2020-2021 sotto richiamate:

- il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020, con il quale è stato adottato il *Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021*;
- il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 80 del 03.08.2020, *Adozione del "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia"*;
- la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1174 del 10.08.2020, *Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020 "Adozione del documento di indirizzo ed orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia". Decorrenza dell'avvio dell'anno educativo per i servizi educativi per la prima infanzia in Toscana*;
- la delibera della Giunta regionale della Toscana n. 1256 del 15 settembre 2020, con la quale sono state approvate le *Indicazioni operative per l'avvio delle attività scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno scolastico 2020/2021*;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Toscana 15 ottobre 2020, n. 92, con la quale sono state approvate *Indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e confermati di COVID-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o ai servizi educativi*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 ed i relativi allegati, con particolare riguardo:
  - all'articolo 1, comma 9, lettera s), ai sensi del quale *"l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina"*;
  - all'allegato 21, avente ad oggetto il Rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità COVID-19 n. 58/2020, recante *Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia*, versione del 28.08.2020;

**RICHIAMATE**, inoltre, le Circolari del Ministero della Salute:

- prot. n. 30847 del 24 settembre 2020, *Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da SARS-CoV-2*;
- prot. n. 31400 del 29 settembre 2020, *Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*;
- prot. n. 32850 del 12 ottobre 2020, *COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale 1 settembre 2020, n. 263, *Piano di programmazione dell'apertura dei servizi educativi e scolastici comunali e dei relativi servizi di supporto - anno educativo e scolastico 2020/2021*;

**VISTO** il Regolamento di disciplina generale delle tariffe dei servizi educativi 0-3 anni, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 22 luglio 2002, n. 643 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale 6 giugno 2011, n. 31;

**CONSIDERATO** come l'Amministrazione Comunale, per rispondere ai bisogni diversificati delle famiglie e nell'ottica di aumentare l'offerta di Servizi alla Prima Infanzia, abbia creato una rete integrata, comprendente servizi gestiti in forma diretta, indiretta, anche con acquisto posti, con soggetti privati, Enti, Associazioni, Cooperative Sociali, al fine di assicurare la massima copertura della domanda di servizi su base territoriale per diminuire le liste d'attesa;

**RICHIAMATA**, anche, la deliberazione della Giunta comunale 21 luglio 2020, n. 208 con la quale, da ultimo, sono state approvate le linee guida per l'assegnazione, anche per l'anno educativo 2020-2021, del contributo denominato "buono servizio", finalizzato a venire incontro ai bisogni delle famiglie rimaste in lista di attesa per i servizi educativi comunali favorendone l'accesso a strutture educative accreditate presenti sul territorio comunale e sul territorio limitrofo i cui gestori abbiano manifestato l'interesse a convenzionarsi, a tale scopo, con l'Amministrazione comunale;

**DATO ATTO** che ai sensi del suddetto provvedimento:

- l'importo massimo del contributo è calcolato in modo tale che la retta mensile pagata direttamente dalle famiglie ai gestori delle strutture accreditate sia comunque uguale o superiore all'importo massimo della tariffa prevista, a parità di condizioni economiche del richiedente, per la medesima tipologia di servizio a titolarità comunale e per un orario di uscita equivalente;
- è previsto che sia il Comune a determinare la quota mensile a carico della famiglia, che la stessa dovrà versare direttamente ai servizi accreditati, e la quota del Buono servizio che dovrà essere fatturata dai relativi Gestori all'Amministrazione comunale a titolo di sconto sulla retta mensile.

**CONSIDERATO** che:

- le disposizioni adottate per il contenimento del contagio da COVID-19 dalle competenti Autorità, a livello nazionale e regionale, in parte sopra richiamate, disciplinano tassativamente i casi in cui i bambini e le bambine non possono frequentare i servizi educativi 0-3 anni e le modalità di riammissione ai servizi medesimi;
- le famiglie dei bambini e delle bambine impossibilitati, in attuazione di tali disposizioni e per le conseguenze gestionali che ne derivano, a frequentare i servizi educativi 0-3 anni per i motivi sopra menzionati si troverebbero a dover pagare la tariffa per intero pur non potendo usufruire del servizio;
- l'eccezionale situazione epidemiologica non è ovviamente disciplinata dal vigente regolamento di disciplina delle tariffe approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 643 del 22/07/2002;
- tale eccezionalità, quindi, richiede l'introduzione di una specifica disciplina delle tariffe in conseguenza dei provvedimenti inerenti alle procedure per il contenimento della malattia infettiva COVID-19;

**RITENUTO** necessario, alla luce delle problematiche sopra descritte, disporre la sospensione, a partire dall'inizio dell'anno educativo 2020/2021 e con validità sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, della tariffa dei servizi educativi 0-3 a gestione diretta e indiretta dell'Amministrazione comunale in caso di assenza del/la bambino/a in ottemperanza alle disposizioni adottate dalle competenti Autorità, nazionali e regionali, per il contenimento del contagio da COVID-19 o a seguito delle conseguenze gestionali che ne derivano;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il Servizio Servizi all'Infanzia, sulla base dei casi di assenza dei bambini e delle bambine conseguenti all'attuazione delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, o a seguito delle conseguenze gestionali che ne derivano, che si sono verificati dall'avvio dell'anno educativo 2020/2021 e fino al mese di ottobre 2020, ha stimato la minore entrata conseguente alla sospensione della tariffa fino al 31/12/2020 nella misura di € 137.000,00 fatte salve ulteriori quantificazioni in relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico;

**RITENUTO** altresì dare indirizzo al Servizio Servizi all'Infanzia di attivarsi nei confronti dei soggetti gestori delle strutture convenzionate accreditate affinché eventuali riduzioni tariffarie da loro disposte per le assenze delle bambine e bambini nelle sopra menzionate ipotesi conseguenti all'attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, nell'ambito dell'erogazione del contributo denominato "Buono servizio" di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta comunale 2020/G/00208, tengano conto di quanto sopra previsto; in questi casi non si procederà ad alcuna rimodulazione del contributo medesimo;

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

**VISTO** l'articolo 42 del d.lgs. 267/2000 per quanto concerne le competenze del Consiglio comunale;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1. di introdurre**, con validità a partire dall'inizio dell'anno educativo 2020/2021 e sino alla fine dello stato di emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2, la sospensione della tariffa dei

servizi educativi 0-3 a gestione diretta e indiretta dell'Amministrazione comunale, in caso di assenza dei bambini conseguente all'attuazione delle disposizioni adottate dalle competenti Autorità, nazionali e regionali, per il contenimento del contagio da COVID-19, o a seguito delle conseguenze gestionali che ne derivano, precisando che la sospensione avvenga nelle casistiche e con le modalità definite dal Servizio Servizi all'Infanzia;

2. **di dare indirizzo** al Servizio Servizi all'Infanzia di attivarsi nei confronti dei soggetti gestori delle strutture convenzionate accreditate affinché eventuali riduzioni tariffarie da loro disposte per le assenze delle bambine e bambini nelle sopra menzionate ipotesi conseguenti all'attuazione delle disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, nell'ambito dell'erogazione del contributo denominato "Buono servizio" di cui alla sopra citata deliberazione della Giunta comunale 2020/G/00208, tengano conto di quanto sopra previsto; in questi casi non si procederà ad alcuna rimodulazione del contributo medesimo;
3. **di prendere atto** che, in via presuntiva, sulla base dei casi di assenza dei bambini e delle bambine conseguente all'attuazione delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da COVID-19, o a seguito delle conseguenze gestionali che ne derivano, che si sono verificati dall'avvio dell'anno educativo 2020/2021 e fino al mese di ottobre 2020, il Servizio Servizi all'Infanzia ha stimato la minore entrata conseguente alla sospensione della tariffa fino al 31/12/2020 nella misura di € 137.000,00 fatte salve ulteriori quantificazioni in relazione all'evoluzione del contesto epidemiologico;
4. **di dare mandato** al Servizio Servizi all'Infanzia di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione.

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	
Parere favorevole	
Data 10/11/2020	Il Dirigente/Direttore Riccardo Nocentini
<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	
Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.	
Data 10/11/2020	Il Dirigente/Direttore Francesca Cassandrini

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente del Consiglio Comunale assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli                      34:    Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Mimma Dardano, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Alessandro

Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna, Luca Tani

contrari 0:  
astenuti 0:  
non votanti 0:

essendo presenti 34 consiglieri

LA PROPOSTA E' APPROVATA.

Consiglieri usciti prima della votazione i.e.:

Mimma DARDANO

Il Presidente propone al Consiglio di rendere immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di legge, il presente provvedimento.

Posta in votazione la proposta di immediata eseguibilità si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati

favorevoli 33: Luca Milani, Nicola Armentano, Donata Bianchi, Ubaldo Bocci, Patrizia Bonanni, Federico Bussolin, Francesca Cali, Leonardo Calistri, Jacopo Cellai, Emanuele Cocollini, Enrico Conti, Angelo D'Ambrisi, Roberto De Blasi, Marco Del Panta, Stefano Di Puccio, Alessandro Emanuele Draghi, Barbara Felleca, Massimo Fratini, Fabio Giorgetti, Maria Federica Giuliani, Alessandra Innocenti, Lorenzo Masi, Michela Monaco, Antonio Montelatici, Antonella Moro Bundu, Dmitrij Palagi, Renzo Pampaloni, Francesco Pastorelli, Letizia Perini, Massimiliano Piccioli, Mirco Ruffilli, Laura Sparavigna, Luca Tani,

contrari 0:  
astenuti 0:

non votanti 0:

essendo presenti 33 consiglieri

L'IMMEDIATA ESEGUIBILITA' E' APPROVATA CON 33 VOTI A FAVORE

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

<b>Commissione / Quartiere</b>	<b>Data Invio</b>	<b>Data Scadenza</b>	<b>Data Parere</b>	<b>Parere</b>
Comm. 1	11/11/2020	26/11/2020	20/11/2020	Favorevole
Comm. 9	11/11/2020	26/11/2020	20/11/2020	Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe Ascione

IL PRESIDENTE  
Luca Milani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



**Ora:12.43**

**Verbale: 725**

**DELIBERAZIONE N.:** 2020/00519

**OGGETTO:** Approvazione bilancio consolidato per il 2019

**Soggetto/i proponente/i:** Federico Gianassi

**Ufficio proponente:** DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE

**Parere Commissioni/CdQ:** Comm. 1 - Favorevole – 24/11/2020; Comm. 2 – Favorevole – 24/11/2020; Comm. 3 - Favorevole – 18/11/2020; Comm. 4 – Favorevole – 18/11/2020; Comm. 5 - Favorevole – 19/11/2020; Comm. 6 – Favorevole – 19/11/2020; Comm. 7 - Favorevole – 18/11/2020; Comm. 8 – Favorevole – 19/11/2020; Comm. 9 - Favorevole – 17/11/2020; Comm. Affari Istituzionali – Favorevole – 19/11/2020; Comm. Controllo – Favorevole – 17/11/2020; CdQ1 Delib. n. 110029 - Favorevole – 17/11/2020; CdQ2 Delib.n.20023 - Favorevole – 18/11/2020; CdQ3 Delib. n. 30010 - Favorevole – 17/11/2020; CdQ4 Delib. n. 40015 - Favorevole – 17/11/2020; CdQ5 Delib. n. 50024 - Favorevole – 18/11/2020; Collegio dei Revisori - 11/11/2020

**12.43: Interviene Milani Luca**

**12.43: Interviene Gianassi Federico** illustra la delibera

**12.50: Interviene Milani Luca**

**12.50: Interviene Fratini Massimo**

**12.54: Interviene Milani Luca**

**12.54: Interviene Cellai Jacopo**

**13.00: Interviene Milani Luca**

**13.00: Interviene Cocollini Emanuele**

**13.04: Interviene Milani Luca**

**13.04: Interviene Cali Francesca**

**13.05: Interviene Milani Luca**

**13.05: Interviene Gianassi Federico** per replica

**13.08: Interviene Milani Luca**

**13.08: Interviene Armentano Nicola** per dichiarazione di voto

**13.11: Interviene Milani Luca**

**13.11: Interviene Cocollini Emanuele**

**13.12: Interviene Milani Luca** pone in votazione la delibera

Presenti abilitati: 33

Favorevoli: 22

Contrari: 11

Astenuti: 0

Non Votanti: 0

**13.15: Esito: approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Felleca Barbara, Fratini Massimo, Giorgetti Fabio, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

**Contrari**

Bocci Ubaldo, Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Draghi Alessandro, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij, Tani Luca

**13.16: Interviene Milani Luca** pone in votazione l'immediata eseguibilità sulla delib. n. 519

Presenti abilitati: 30

Favorevoli: 20

Contrari: 1

Astenuti: 7

Non votanti: 2

**13.18: Esito: approvato**

**Favorevoli**

Armentano Nicola, Bianchi Donata, Bonanni Patrizia, Cali Francesca, Calistri Leonardo, Conti Enrico, D'Ambrisi Angelo, Dardano Mimma, Del Panta Marco, Di Puccio Stefano, Fratini Massimo, Giuliani Maria Federica, Innocenti Alessandra, Milani Luca, Pampaloni Renzo, Pastorelli Francesco, Perini Letizia, Piccioli Massimiliano, Ruffilli Mirco, Sparavigna Laura

**Contrari**

Bocci Ubaldo

**Astenuti**

Bussolin Federico, Cellai Jacopo, Cocollini Emanuele, De Blasi Roberto, Monaco Michela, Montelatici Antonio, Tani Luca

**Non votanti**

Moro Bundu Antonella, Palagi Dmitrij,

**13.20: Interviene Milani Luca** sospende la seduta comunicando che i lavori riprenderanno alle 14.30